

Circolare n° 3593/6043 del 9 ottobre 2003

Direzione Generale detenuti e trattamento

Ufficio IV - Osservazione e trattamento intramurale

Oggetto: le Aree educative degli Istituti

Dopo circa 10 anni dalla circolare 3337/5787 del 7.2.1992 che istituiva tra le diverse aree quella educativa o del trattamento negli Istituti Penitenziari, si avverte la necessità di fare un bilancio dell'esistente e di procedere alla ridefinizione complessiva della sua organizzazione e del suo funzionamento.

Già nel maggio 2001, con la circolare n. 3554/6004, si è dato un primo impulso al rilancio o alla istituzione delle aree educative, partendo dalla constatazione del fatto che in alcune realtà dette aree non erano ancora state istituite e/o che comunque il loro funzionamento non rispondeva a criteri di efficacia e di efficienza, e che la loro attività si sviluppava su basi raramente legate ad un'ottica progettuale e spesso affidate all'iniziativa estemporanea ed alla professionalità dei singoli educatori. C'è da notare altresì come le aree educative abbiano subito un processo di costante e progressiva burocratizzazione, con la codificazione di prassi e di attività che attengono a volte più ad un ritualismo che ad un'ottica progettuale, e che smorzano nei fatti l'attenzione al principio fondamentale dell'individualizzazione dell'osservazione e del trattamento, ricercando prioritariamente la certezza dell'adempimento formale. Il recente monitoraggio effettuato con la collaborazione dei Provveditorati (nota DGDT n. 206626-2003 del 13/05/2003), lascia ancora vedere una ampia gamma di realtà diversificate, e a parte alcune situazioni che possono essere considerate quali poli di eccellenza e alcune altre di particolare e grave impasse, le aree educative degli Istituti presentano un generale stato di sofferenza, sia sotto il profilo organizzativo che tecnico professionale.

Le motivazioni alla base di tale situazione sono molteplici e tutte significative. Preliminarmente va ricordato che in questo decennio sono avvenute profonde modifiche nella realtà penitenziaria, con una rapidità che spesso non ha consentito di adeguare i sistemi organizzativi alle nuove esigenze: la tipologia dei detenuti è mutata ed il numero è giunto a circa 56.000 unità. In particolare – com'è noto - in percentuale sono aumentati considerevolmente i detenuti provenienti dalle fasce più basse della popolazione, le cosiddette nuove povertà, come gli stranieri (il 30% circa del totale), i tossicodipendenti, i soggetti con problematiche di tipo psicologico, oltre gli appartenenti alla criminalità organizzata, ristretti in circuiti penitenziari particolari, come i 41/bis, gli AS., i collaboratori di giustizia, ed i ristretti nelle sezioni "Z".

A fronte di tali mutamenti in questi anni si è assistito ad una diminuzione e/o mancato incremento delle presenze degli educatori (563 educatori presenti al 31.12.2002) rispetto agli organici di cui al DPCM dell'ottobre 2000 (complessivi 1.376 educatori dell'area funzionale C, con una carenza quindi di 813 unità). In particolare inoltre se si guarda alla proporzione degli educatori effettivamente presenti oggi in Istituto (474) rispetto ai 55.682 detenuti presenti al 10 settembre 2003, appare evidente come essi siano numericamente del tutto inadeguati (all. 1).

La necessità di potenziare gli organici dell'area pedagogica è ben presente all'attenzione di questo Dipartimento, e, malgrado la legge 27.12.02 n. 289, riferita alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, non consenta alle Pubbliche Amministrazioni di procedere al reclutamento di nuovo personale, troverà però risposta a medio termine nelle procedure di riqualificazione di cui all'art. 15 lett. A) del CCNL che dovrebbe consentire di ricoprire 300 posti di educatore C1.

Nel definire il contesto "area educativa" non si può prescindere dal citare, d'altro canto, come dato di estrema positività, l'incremento delle presenze negli Istituti di operatori degli EE.LL., nonché di privati, e di istituzioni o associazioni pubbliche o private che partecipano all'azione rieducativa ai sensi dell'art. 17 dell'o.p. e dell'art. 68 del reg. di es., che rilancia l'importanza della partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa, in base ad una programmazione periodica delle iniziative. Al 31.12.2002 risultavano essere stati presenti negli Istituti ben 320 associazioni e cooperative di solidarietà sociale. Altra presenza sempre più

rilevante è quella degli assistenti volontari ex art. 78 dell'o.p. e dell'art. 120 del reg. di es., che svolgono tipologie di attività specificate nei singoli provvedimenti autorizzativi (nel 2003 risultano autorizzati n. 1459 volontari, di cui 1394 per l'ingresso negli Istituti). Molti di essi appartengono oggi ad associazioni di volontariato opportunamente convenzionate.

La presenza inoltre del mondo della cooperazione e delle imprese pubbliche o private, come previsto dall'art. 47 del reg. di es., ha ulteriormente ampliato il numero dei soggetti che - a diverso titolo - collaborano con l'Amministrazione per il buon andamento del trattamento penitenziario (dal 1 luglio 2000 al dicembre 2002 per es. sono state 41 le imprese e 69 le cooperative che hanno assunto detenuti ex Legge Smuraglia).

Le obiettive difficoltà degli Istituti da un lato e le risorse esterne che collaborano con gli stessi dall'altro, sono i due riferimenti di cui prendere atto con realismo nel progetto di rilancio del trattamento penitenziario, con la consapevolezza che, perché il funzionamento degli Istituti di Pena possa essere compiutamente in linea con il dettato normativo, deve essere assicurato un corretto adempimento dei compiti attinenti sia il trattamento che la sicurezza, ambedue compiti essenziali dell'Istituzione Penitenziaria, e che quindi non possono per nessuna ragione essere scissi, ma devono convivere ed integrarsi per il raggiungimento del fine istituzionale.

La rivitalizzazione del trattamento passa attraverso la rivitalizzazione delle Aree educative degli Istituti, superando la burocratizzazione cui si accennava, e recuperandone la potenzialità operativa, in linea con le previsioni dell'ordinamento penitenziario, ampiamente confermate dal nuovo regolamento di esecuzione.

Vanno fatte a tal proposito alcune altre considerazioni.

Preliminarmente va esplicitato come, nel fare riferimento all'area educativa degli Istituti, si opera il più delle volte una riduzione della sua dimensione operativa ad una sola tra le molteplici attività da essa svolte e precisamente alla riunione formale (solitamente definita equipe), svolta dal gruppo presieduto dal direttore dell'istituto e composta da personale dell'Amministrazione e, secondo le occorrenze, da professionisti ex art. 80 (art. 28 reg. di es.) che, ai sensi dell'art. 29 dello stesso, compila la cosiddetta relazione di sintesi e definisce le ipotesi trattamentali intra o extra murarie.

Si parla sempre più - in altre parole - di equipe anziché di area e quindi di una delle attività che fanno capo all'area, della parte per il tutto. Ora, se obiettivo istituzionale dell'Amministrazione è il trattamento rieducativo di ogni singolo detenuto, in vista della reintegrazione sociale, non si può certamente non convenire sulla complessità delle azioni istituzionali che vengono poste in essere prima, durante e dopo l'osservazione e la definizione di un piano di trattamento individualizzato, azioni cui non viene data generalmente visibilità.

Altra considerazione, già peraltro accennata, riguarda il fatto che le cosiddette "attività trattamentali" che si svolgono all'interno degli istituti (lavoro, istruzione, attività culturali, ricreative e sportive), non sono spesso inserite in un progetto organico dell'Istituto sul trattamento, ma piuttosto sono slegate tra loro e caratterizzate da estemporaneità e connesse alla disponibilità/possibilità di investimento dei singoli operatori istituzionali.

La loro realizzazione avviene, tra l'altro, il più delle volte grazie anche alla proposta del volontariato, o più in generale della Comunità esterna, che viene accolta spesso senza una preventiva verifica dell'effettiva compatibilità e coordinamento di detti investimenti progettuali con altre iniziative, e senza che sia curata la piena integrazione con le attività degli operatori istituzionali, come da artt. 68 e 120 del reg. di es. In mancanza del presupposto di una verifica preventiva e in assenza di un coordinamento fattivo, resta ancor più improbabile o impraticabile una valutazione sui risultati della collaborazione dei soggetti terzi al trattamento, e sui risultati perseguiti o perseguitabili da parte dei singoli detenuti. Si è creata pertanto - in molte realtà - in assenza di un progetto pedagogico dell'Istituto, quasi una sorta di parallelismo tra le attività svolte dalla cd Comunità esterna e l'attività istituzionale dell'area educativa, parallelismo che spesso ha assunto solo il senso di una supplenza alla povertà di risorse e di organico delle aree suddette, anziché di una sinergia costruttiva.

L'ultima considerazione che si vuol esplicitare si riferisce al significato di trattamento, nel convincimento che, smorzatasi l'attenzione per il principio dell'individualizzazione dell'azione rieducativa, molte volte si fa piuttosto soltanto riferimento ad una serie di attività trattamentali rivolte alla popolazione detenuta nel suo insieme, attività che spesso assumono il senso di un "intrattenimento".

La differenza che passa tra le attività di intrattenimento ed il trattamento individualizzato, è che le prime di cui non si nega ovviamente la validità e la rilevanza nella difficile gestione della complessità del carcere servono sostanzialmente a riempire dei tempi altrimenti vuoti, a

smorzare le tensioni, a rendere occupato un tempo "inoccupato", a garantire spazi di socialità, avendo presumibilmente quindi anche una positiva ricaduta di significato sui singoli detenuti.

Il trattamento, cardine fondamentale della riforma penitenziaria del '75, finalizzato alla rieducazione ed alla reintegrazione sociale del reo, presume invece la definizione - previa l'osservazione - di una ipotesi individualizzata il cui presupposto non può che essere l'adesione consapevole e responsabile del condannato.

L'obiettivo della rieducazione, non può prescindere infatti dall'acquisizione da parte del singolo condannato di una volontà di cambiamento, nonché di una coscienza critica sulle condotte anti-giuridiche poste in essere, e sulle conseguenze che il reato ha prodotto, e tra queste il danno provocato alla persona offesa. Parlare di un rilancio del trattamento significa quindi in linea con la legge - restituire ad ogni singolo detenuto una soggettività all'interno degli istituti penitenziari e più in generale dell'esecuzione della pena, "offrire" loro delle "risorse/interventi trattamentali" (art. 1 reg. di es.) rispetto alle quali essi hanno e/o possono trovare - in virtù del lavoro professionale degli operatori penitenziari e nella fattispecie dell'area educativa - una capacità di adesione, di consenso, la volontà di sottoscrivere un "patto trattamentale", non implicito ma consapevole e dichiarato, di riscrivere una solidarietà necessaria con dei valori socialmente accettabili, di ricostruire il patto di cittadinanza rotto con la commissione del reato. Al termine di queste considerazioni preliminari che possono essere considerate un bilancio ancorché non esaustivo dell'attività delle aree educative ad oggi, si ritiene di ridefinire con la presente circolare la strutturazione, l'organizzazione e il funzionamento delle aree medesime, dando altresì alcune prime indicazioni metodologiche, nella consapevolezza che già molte delle indicazioni che verranno date sono contenute nelle circolari del 1992 e del 2001, e che in realtà non si tratta che di adempiere al dettato normativo.

In particolare, nel dare le direttive, si ritiene di dover fare riferimento - in un'ottica progettuale rinnovata - a tre diversi livelli e precisamente:

1. Il livello della pianificazione (Direzione dell'Istituto)
2. Il livello dell'organizzazione, gestione e del coordinamento operativo (Area educativa)
3. Il livello operativo del trattamento individualizzato (Educatore- GOT - equipe).

1. Il livello della pianificazione

Il primo livello da aggiornare è indubbiamente quello della pianificazione degli interventi e delle attività, compito che attiene alla responsabilità dei Direttori degli Istituti, i quali come recita l'art. 3 del reg. di es. esercitano ". . . i poteri attinenti alla organizzazione, al coordinamento ed al controllo dello svolgimento delle attività dell'Istituto. . . ; decidono le iniziative idonee ad assicurare lo svolgimento dei programmi negli Istituti, nonché gli interventi all'esterno; impartiscono direttive agli operatori penitenziari, anche non appartenenti all'Amministrazione. . .", garantendo - avvalendosi del personale penitenziario - la sicurezza degli Istituti, condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento.

In relazione a ciò i Direttori dovranno definire annualmente un "Progetto pedagogico dell'Istituto", che dovrà contenere l'indicazione delle attività trattamentali da sviluppare all'interno dell'Istituto, i programmi e le progettualità da realizzare con riferimento alla Comunità esterna, in ciò coordinandosi ed integrandosi con il Direttore del Centro di servizio sociale competente, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del reg. di es.

Il Progetto pedagogico deve contenere l'indicazione delle risorse dell'Istituto (umane e materiali) , nonché delle Istituzioni pubbliche o private e, più in generale, della Comunità esterna che collabora al perseguimento degli obiettivi prefissati. Vanno intese altresì come risorse le norme nazionali e regionali cui è possibile fare riferimento nella pianificazione del Progetto medesimo, ed in particolare verrà curata l'inclusione e lo sviluppo di iniziative a favore dell'utenza penitenziaria, nell'ambito dei Piani di zona, di cui alla Legge 8 novembre 2000, n. 328.

Dovrà inoltre contenere l'indicazione delle iniziative, attività, progettualità che si intendano consolidare o sviluppare per l'anno in questione relativamente ad ogni elemento del trattamento, e tra questi in particolare:

- a) al lavoro ed alla sua organizzazione ed all'attività delle Commissioni per l'impiego di cui

all'art. 20 comma 8 dell'o.p. Verranno altresì aggiornate/confermate annualmente le "tabelle lavoratori" per l'approvazione del sig. Provveditore, previste dal comma 10 dell'art. 47 reg. di es. Andrà inoltre indicato lo stato e le prospettive di ampliamento delle convenzioni con imprese pubbliche e private o con le cooperative che gestiscono le lavorazioni suddette, che assumano detenuti dentro l'Istituto o in art. 21, e le iniziative da porre in essere per sensibilizzare il mondo del lavoro ai problemi penitenziari, sia nel senso di produrre un maggior investimento di imprese e cooperative dentro gli Istituti, sia nella prospettiva di ampliare le commesse da parte di imprese pubbliche o private. Si avrà cura di citare altresì quali forme di collaborazione con le autorità competenti sono state avviate per consentire l'assegnazione dei ristretti al lavoro all'esterno, come previsto dall'art. 48 comma 8 del reg. di es.

b) ai corsi di istruzione siano essi riferiti alla scuola dell'obbligo - e nella fattispecie, al progetto annuale o pluriennale di istruzione definito dalle Commissioni didattiche di cui all'art. 41 comma 6 del reg. di es. - che ai corsi di istruzione secondaria superiore di cui all'art. 43 reg. di es. ai corsi di formazione professionale, avendo cura di promuovere modelli operativi di rete con i diversi soggetti istituzionali e non, competenti nella materia. Si avrà riguardo altresì a implementare o consolidare intese con le competenti autorità per consentire ai detenuti di svolgere studi universitari.

c) alle attività culturali, ricreative e sportive programmate dalla Commissione di cui all'art. 27 o.p., con riferimento alle risorse interne all'Istituto e con la collaborazione della Comunità esterna, siano esse occasioni di intrattenimento della popolazione detenuta nel suo insieme, che iniziative specifiche cui il detenuto può partecipare nell'ambito del piano di trattamento individualizzato. Particolare riguardo verrà dato al rilancio della funzione della biblioteca, nonché a quelle iniziative e progetti che tendano o comunque facilitino individualmente o in gruppo - la sperimentazione da parte dei detenuti di spazi di socialità, e l'elaborazione critica del proprio vissuto deviante. Particolare rilievo potranno assumere - quale meta obiettivo rispetto alla rieducazione - le già ampiamente diffuse attività teatrali, musicali, ecc.

d) ai rapporti con la famiglia, il mantenimento o il recupero dei quali assume un imprescindibile valore ai fini della rieducazione e della reintegrazione sociale, e come tale sempre all'attenzione degli operatori nell'ambito dell'osservazione e del trattamento dei singoli detenuti. Per lo sviluppo di una progettualità rinnovata su tale elemento, indispensabile è ovviamente il contributo del Centro di servizio sociale competente. In particolare si curerà la definizione di una progettualità che miri al recupero da parte del detenuto (o di gruppi di detenuti) del ruolo genitoriale, quale elemento fondante di un progetto di cambiamento, mediante una riflessione critica sugli effetti che il reato ha prodotto nell'ambito familiare.

Il Progetto pedagogico dovrà contenere oltre agli aspetti descrittivi e organizzativi, le indicazioni metodologiche e la definizione dei tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ed il budget necessario sui vari capitoli di bilancio. Andranno altresì esplicitati i tempi e i modi della valutazione sui risultati del progetto medesimo.

La predisposizione dell'ipotesi di Progetto pedagogico verrà curata dal responsabile dell'area educativa, entro il mese di novembre, e sottoposto al Dirigente che, previa intesa - per quanto di competenza - con il direttore del Cssa, convocherà entro il successivo mese di dicembre un'apposita conferenza di servizio, per portarlo a conoscenza di tutti i responsabili delle aree dell'Istituto, nonché del Direttore del Centro o suo delegato, onde assicurarne la fattibilità sotto i profili di competenza delle altre aree, condivisione che è la premessa fondamentale per la riuscita del Progetto pedagogico stesso. Il Progetto pedagogico, nella sua stesura definitiva, verrà inviato al Provveditore Regionale.

Il Progetto pedagogico verrà altresì portato a conoscenza di tutti i soggetti che - a norma di legge - collaborano con l'Istituzione e le cui iniziative e ipotesi progettuali verranno pertanto valutate, per le necessarie autorizzazioni, in ordine a criteri di congruenza e complementarietà, per una fattiva integrazione delle varie attività nel Progetto medesimo.

Il capo dell'Area educativa è il responsabile della realizzazione del Progetto, ed espletterà pertanto attività di organizzazione, coordinamento e verifica costante dei risultati. Lo stesso riferirà periodicamente al Dirigente sull'andamento del Progetto, sulle eventuali problematiche, sulla necessità di modifiche in itinere, sull'esigenza di verifiche intermedie con le altre aree, e redigerà una relazione finale valutativa.

I Sigg. Provveditori provvederanno ad acquisire i Progetti pedagogici degli Istituti di

competenza e cureranno l'inoltro alla DG detenuti e trattamento, con le opportune valutazioni, entro e non oltre il mese di gennaio di ogni anno.

2. Il livello dell'organizzazione e del coordinamento operativo dell'Area educativa

Il Progetto pedagogico dell'Istituto è pertanto lo strumento attraverso il quale si definisce il significato di ciascuna attività e progetto che si intende realizzare con riferimento agli elementi del trattamento, definisce altresì quali siano i soggetti istituzionali e non che collaborano al raggiungimento degli obiettivi, quali i livelli di accordo convenzionale, di coordinamento e integrazione operativa tra imprese, cooperative, associazioni, EE.LL. e gli operatori penitenziari appartenenti all'area, quale il ventaglio di risorse ed occasioni trattamentali praticabili nel singolo Istituto con riferimento alla popolazione penitenziaria nel suo insieme e ad ogni singolo detenuto nel percorso individualizzato da definire.

Due sono pertanto le dimensioni di impegno operativo dell'area educativa: quella dello sviluppo delle attività e dei progetti trattamentali e del coordinamento con le risorse della Comunità esterna e quella dell'osservazione e del trattamento individualizzato.

Il Progetto nel suo insieme e la responsabilità organizzativa, gestionale e professionale di entrambe le dimensioni fanno capo al Responsabile dell'area, che agirà con piena autonomia operativa e decisionale, coordinando tutti gli operatori penitenziari assegnati all'Area, nonché tutti i soggetti esterni che collaborano con l'Istituto per il trattamento dei detenuti.

2a, il Personale dell'Area

Il Responsabile dell'area è un Educatore C3, le cui specifiche professionali previste dal CCNL sono: elevate conoscenze, capacità ed esperienze consolidate, direzione e controllo di unità organiche con assunzione diretta di responsabilità e risultati, relazioni esterne (vedi declaratoria delle aree del CCNL), caratteristiche ribadite dall'art. 24 del Contratto integrativo di Ministero, che, per la figura professionale dell'Educatore, posizione economica C3, afferma che si tratta di lavoratori che "assumono la direzione del servizio e collaborano direttamente con il dirigente dell'Istituto per la definizione e la realizzazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi nel campo del trattamento in materia di esecuzione penale." Il responsabile dell'area - ai sensi delle ipotesi contrattuali - dirige e coordina settori e strutture di livello non dirigenziale, assume funzioni dirigenziali in assenza del dirigente titolare, con l'autonomia operativa e decisionale che ne consegue. In ordine alla eventualità che in un istituto vi siano più educatori C3, sarà necessario operare una scelta tra loro, attraverso criteri che siano di assoluta trasparenza.

È da escludere ogni ipotesi di turnazione, ipotesi prevista dalla circolare del 1992 sulle aree, perché - laddove attuata - ha contribuito soltanto allo spezzettamento degli interventi ed alla discontinuità del lavoro dell'area.

Si segnala che tra i criteri di selezione va considerata prioritariamente l'anzianità di servizio nella posizione economica C3, e non quindi genericamente l'anzianità di servizio nell'area funzionale di Educatore. Sono da tenere presenti indicatori quali la credibilità professionale che il C3 gode presso il personale addetto all'area e quella autorevolezza allo stesso riconosciuta, elementi questi indispensabili al funzionamento dell'unità organizzativa.

In presenza di un numero elevato di Educatori C3 nella medesima Area, va comunque parimenti garantito a ciascuno la possibilità di svolgere funzioni adeguate.

Sarà in tale caso cura del responsabile dell'area medesima affidare ai colleghi C3, oltre all'osservazione e trattamento dei detenuti, un settore di lavoro (quali i Corsi scolastici e professionali, le attività culturali, ricreative e sportive. . .), un team di progetto, ogni altro idoneo incarico che essi avranno il potere/dovere di seguire direttamente, assumendone le conseguenti responsabilità. In assenza di almeno un C3 l'incarico di responsabile verrà ricoperto da un Educatore C2 individuato secondo criteri analoghi a quelli precedentemente descritti.

Gli educatori: è imprescindibile che alle aree educative debbano essere assegnati un congruo numero di Educatori CI, C2 e C3. La realtà come emerge dai grafici allegati non è oggi adeguata: la proporzione tra numero di educatori in servizio e detenuti si attesta infatti dal rapporto la 252 del Prap di Milano a quello di 1 a 77 del Prap di Perugia e pertanto non si può che prendere atto del fatto che il divario tra detenuti e operatori del trattamento è stato per molti anni, ed è ancor oggi, assolutamente incongruo. Al di là del rapporto meramente

numerico andrà ulteriormente curata la valutazione di maggiore o minore complessità della tipologia di Istituto e della tipologia di detenuti presenti in ciascuno di essi, variabili queste di sicura ricaduta sull'operatività dell'area.

Gli esperti che prestano la loro attività professionale ex art. 80 dell'o.p., siano essi psicologi o criminologi, rappresentano un'altra risorsa fondamentale contribuendo, secondo le occorrenze, all'osservazione dei detenuti (294 psicologi e 57 criminologi) o espletando i compiti connessi al servizio "nuovi giunti" (90 psicologi e II criminologi).

Il numero di detti professionisti è tuttavia contenuto rispetto alle esigenze a motivo - com'è noto - dei limiti del capitolo di spesa competente.

Andrà però in ogni caso particolarmente curata la rivitalizzazione del loro ruolo in ordine alla specifica professionalità di appartenenza di ciascuno, recuperandone le peculiari competenze ed evitando la massificazione degli interventi cui talvolta si è assistito, o il loro impiego generalizzato che rischia di disperdere valide energie.

La recente assunzione in organico di alcuni psicologi, rende possibile sperimentare l'opportunità, per la maggiore attuale complessità del lavoro delle aree educative con riferimento a particolari target di utenze, di strutturare all'interno dell'Area educativa un settore ad hoc, con riferimento particolare al disagio psicologico e psichico di taluni ristretti e teso comunque a ridurre il rischio di atti auto o etero lesionistici.

L'assegnazione stabile di personale di supporto alle aree, sollecitata dalla circolare del 2001, ha trovato un riscontro positivo - anche se non esaustivo in termini numerici - in circa il 50% degli Istituti, come risulta dal recente monitoraggio. Anche in questo senso si invitano i Sigg. Provveditori a sollecitare gli Istituti affinché garantiscano un numero congruo di personale amministrativo.

Va citato che in alcuni Istituti sono assegnate unità di Polizia Penitenziaria all'Area educativa, spesso per assolvere compiti amministrativi. Più raramente risulta che gli operatori di Polizia Penitenziaria assegnati all'Area svolgono compiti direttamente legati al trattamento individualizzato, mentre più sovente essi garantiscono lo svolgimento delle attività trattamentali in genere, nel senso di accompagnare i detenuti al lavoro, ai corsi scolastici genericamente intesi, all'espletamento dei colloqui da parte dei vari operatori istituzionali.

Detto personale viene però - in molte realtà - impegnato per l'espletamento di altri servizi. In ogni caso la polizia penitenziaria - nell'ambito dell'espletamento dei compiti propri legati al servizio di sicurezza e custodia - garantisce le condizioni per la realizzazione delle finalità del trattamento. Si invitano pertanto i Sigg. Provveditori a sollecitare le Direzioni degli Istituti a rimuovere gli ostacoli che si frappongono, perché sia data attuazione alle competenze in materia di trattamento riconosciute dal legislatore alla Polizia Penitenziaria, favorendone il coinvolgimento nelle aree educative.

Non si ritiene superfluo infatti sottolineare l'importanza di un rilancio della significatività del ruolo della Polizia Penitenziaria nella gestione degli Istituti penitenziari con riferimento non solo all'ordine ed alla disciplina, ma anche all'osservazione ed al trattamento, aspetti inscindibili della vita penitenziaria.

Si citano al proposito alcuni riferimenti normativi fondamentali quali:

L'art. 5, comma 2 della legge 395/90, che sancisce tra i compiti istituzionali del Corpo di Polizia Penitenziaria quello di partecipare - anche nell'ambito di gruppi di lavoro - alle attività di osservazione e trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati;

L'art. 23- comma 2, del D. Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, che afferma che "gli appartenenti al ruolo degli ispettori partecipano alle riunioni di gruppo di cui agli art. 28 e 29 del DPR 29 aprile 196 n. 431" oggi DPR 230/ 2000;

L'art. 15- comma 2, del DPR 15 febbraio 1999, n. 82, che afferma: "Il personale del Corpo di Polizia penitenziaria, nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, si uniforma ai principi in materia di trattamento e rieducazione stabiliti dall'Ordinamento Penitenziario e dal relativo Regolamento di esecuzione, operando nei confronti dei detenuti e degli internati con imparzialità e nel rispetto della dignità della persona";

L'art. 24- al comma 2, n. 8, del medesimo DPR, che sancisce che detto personale deve "fornire elementi utili per l'attività di osservazione dei condannati e degli internati anche intervenendo alle riunioni del gruppo di cui agli art. 28 e 29" del reg. di es., e che al successivo n. 9 recita

"deve tener conto, nello svolgimento della propria attività, delle indicazioni contenute nei programmi individualizzati di trattamento rieducativo";

L'art. 31- al comma 5, lettera d) dello stesso DPR, che prevede che il Comandante di Reparto "partecipi alle riunioni di cui agli art. 28 e 29 DPR 431/76 (ora DPR 230/00), anche utilizzando gli elementi di osservazione raccolti dal personale ai fini di cui ai numeri 8) e 9) del comma 2 dell'art. 24".

Non si tratta pertanto di definire nuove competenze, bensì di valorizzare la portata del dettato normativo, attualizzandone le previsioni e, nella fattispecie, favorendo e incentivando l'impegno della Polizia Penitenziaria in ordine non solo all'espletamento delle attività/iniziativa trattamentali, ma anche allo sviluppo di una sempre più attenta competenza nell'ambito dell'osservazione e trattamento dei singoli detenuti, così da fornire al Gruppo di osservazione e trattamento quel contributo di conoscenza di ineliminabile e insostituibile portata che deriva dal quotidiano contatto professionale/ colloquio/ osservazione con la popolazione ristretta.

Prendendo spunto dalle iniziative già avviate in tal senso in alcune realtà, si ritiene pertanto di sollecitare l'integrazione reale e sostanziale della Polizia Penitenziaria nelle attività ed azioni afferenti alle Aree educative, attivando quel coordinamento di competenza del Responsabile dell'Area, ed una metodologia di lavoro integrato tra tutti gli operatori afferenti all'Area medesima, mediante anche opportuni corsi di formazione ed aggiornamento.

2b. L'organizzazione ed il coordinamento operativo dell'Area

L'area si struttura su due assi portanti che di fatto si intersecano vicendevolmente e, per la parte amministrativo-burocratica, dispone di una Segreteria:

a) Il primo asse riguarda la definizione, gestione, coordinamento e verifica del Progetto Pedagogico dell'Istituto, di cui si è già diffusamente parlato.

Responsabile di tali azioni è - come si è detto - il Responsabile dell'Area, che si avvarrà degli altri Educatori e di tutti gli altri operatori penitenziari assegnati all'Area, curando la valorizzazione di ogni professionalità e garantendo i livelli di autonomia connessi alle diverse posizioni, rispondendone direttamente al Dirigente.

Al di fuori delle figure istituzionali propriamente dette, il Responsabile dell'Area ha il compito di coordinare anche tutti gli altri soggetti (singoli o associati) che collaborano al trattamento ex art. 17 e 78 o.p., la Comunità esterna in senso lato. Esso favorirà inoltre l'attuazione di rapporti di rete e di fattiva integrazione con gli altri soggetti istituzionali che gestiscono, per competenza, alcune attività trattamentali, quali, per esempio, gli insegnanti dei corsi scolastici o dei corsi di formazione professionale, e gli operatori delle ASL.

Il Responsabile, oltre a curare le riunioni delle Commissioni previste dalla legge (Commissione attività ricreative, sportive e culturali, Commissioni didattiche, Commissioni per l'impiego. . .), terrà periodiche riunioni con gli altri operatori penitenziari e non, con l'obiettivo di:

Assicurare un flusso di costante comunicazione e la conoscenza tra tutti gli operatori, favorendone l'integrazione e la condivisione di metodi, tecniche e strategie operative;

Verificare la validità delle diverse attività trattamentali dell'Istituto;

Verificare l'andamento dei progetti avviati con la collaborazione della Comunità esterna, rilevarne i nodi problematici, valutare la congruenza delle azioni poste in essere dagli operatori dell'Area, nonché dalla Comunità esterna, rispetto alla gestione delle attività trattamentali e dei programmi individualizzati di trattamento;

Verificare lo stato di attuazione delle convenzioni stipulate con soggetti terzi (imprese e cooperative) in ordine alla definizione / revisione di un metodo di lavoro che consenta l'integrazione dei diversi operatori, ed il raggiungimento di significativi risultati per l'Istituto e per i singoli detenuti;

Istituire e coordinare direttamente, o incaricando altri colleghi C3, ove presenti, dei team di progetto, per le progettualità più strutturate;

Valutare eventuali nuove progettualità non ricomprese nel Progetto pedagogico, anche su proposta della Comunità esterna;

Predisporre ipotesi progettuali in riferimento a particolari target di utenti (singoli o gruppi).

Il Responsabile riferirà periodicamente al Dirigente sui nodi problematici individuati, proponendo eventuali soluzioni, nonché la variazione o l'opportunità di interruzione di talune progettualità.

Darà il proprio contributo alla Direzione, congiuntamente con i responsabili dell'Area Sanitaria e l'Area sicurezza, e nell'ambito delle proprie competenze professionali pedagogiche, e in relazione alle responsabilità affidategli, per la gestione di episodi di particolare rilevanza legati alle condizioni psicofisiche dei ristretti.

Il Responsabile, infine, sentiti tutti gli altri operatori afferenti all'Area, predisporrà annualmente una relazione consuntiva ed il nuovo Progetto Pedagogico.

b) Il secondo asse riguarda l'organizzazione e il coordinamento operativo delle attività di osservazione e trattamento individualizzato, che ai sensi dell'art. 28 del reg. di es. "si svolgono sotto la responsabilità del direttore dell'Istituto e sono dal medesimo coordinate". Il Responsabile dell'Area pertanto svolgerà compiti di organizzazione e coordinamento su delega del Dirigente, riferendone costantemente allo stesso. Come da dettato normativo, l'osservazione della personalità è predisposta per tutti i condannati ed internati, fin dall'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa ed è propedeutica alla definizione, e necessari aggiornamenti, del programma di trattamento da attuare secondo criteri di individualizzazione, in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.

Il Responsabile dell'Area provvederà pertanto all'assegnazione dei casi dei soggetti "definitivi" ai colleghi educatori, secondo criteri di distribuzione che tengano conto della tipologia dell'Istituto e della tipologia dei ristretti, così da assicurare carichi di lavoro omogenei. Curerà altresì l'assegnazione dei casi degli imputati e indagati per quegli interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali.

Verificherà che siano inoltrate al CSSA eventuali richieste dei detenuti di colloquio/intervento di specifica competenza del servizio sociale. Verrà assicurata dal Responsabile dell'Area la verifica del riscontro in tempi congrui alle richieste della Magistratura di Sorveglianza in ordine alle istanze di benefici presentate dal detenuto.

c) Segreteria dell'Area

Presso l'Area deve essere organizzata una Segreteria, cui sarà adibito il relativo personale, che curerà tutte le incombenze burocratico - amministrative derivanti dall'attività dell'Area stessa. Verrà curato in particolare il collegamento tra Segreteria e Ufficio matricola.

Stante la rilevata eccessiva burocratizzazione e diversificazione delle prassi, si ritiene indispensabile procedere alla semplificazione di alcune azioni amministrative, nonché alla loro omologazione a livello nazionale.

A tal fine è stato recentemente istituito presso questa Direzione Generale un gruppo di lavoro incaricato dell'analisi delle diverse situazioni e alla definizione di un documento, propedeutico alle necessarie indicazioni e disposizioni che verranno successivamente inviate.

3. Il livello operativo del trattamento individualizzato

Il trattamento, cardine fondamentale della riforma penitenziaria del '75, finalizzato alla rieducazione ed alla reintegrazione sociale del reo, presume la definizione- previa osservazione - di un'ipotesi individualizzata per ogni condannato / internato, il cui presupposto - come si è detto in premessa - non può che essere l'adesione consapevole e responsabile del condannato stesso.

Preliminare quindi, e di ineliminabile importanza, nell'ambito dell'osservazione e nella prospettiva del trattamento, è l'espletamento - con il sostegno degli operatori - di una riflessione critica che ogni ristretto deve sviluppare "sulle condotte antiggiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto

alla persona offesa", compito questo normativamente definito dall'att. 27 del nuovo reg. di es., e rispetto al quale è opportuno attivare in ogni realtà momenti di riflessione e di approfondimento.

Sempre nell'ottica di riconsegnare significatività al dettato normativo, per la valutazione delle ipotesi da inserire nel piano di trattamento individualizzato, si terrà conto di tutti gli elementi del trattamento e di tutte le iniziative poste in essere dall'Istituto nell'ambito del Progetto pedagogico, acquisendo formalmente l'adesione del detenuto. Quest'ultimo sarà pertanto invitato a sottoscrivere un vero e proprio patto trattamentale. Il piano di trattamento definirà quindi non ipotesi generiche ma impegni e obiettivi precisi, consapevolmente assunti dal condannato e rispetto ai quali sarà possibile attuare una costante valutazione sul comportamento dello stesso, sulla sua capacità di adesione al "patto", sugli aggiornamenti e modifiche da fare. Il buon esito del patto trattamentale di ogni singolo detenuto/internato, non può che concorrere alla riduzione della recidiva ed all'aumento di un clima generale di sicurezza.

L'educatore è il responsabile della conduzione del singolo caso ed ha compiti propri, esclusivi, connessi alla sua peculiarità professionale, ed è altresì il perno di tutte le attività connesse all'osservazione ed alla realizzazione dei progetti individualizzati di trattamento. A tal fine, utilizzando le tecniche e i metodi professionali, l'educatore instaura un rapporto dialogico con ogni detenuto, teso a favorirne la motivazione ad aderire ad un progetto trattamentale, e più in generale ad un processo di risocializzazione.

Va comunque sottolineata l'importanza di superare l'ottica che ha ridotto l'azione dell'educatore all'utilizzo di un solo strumento operativo ovvero del colloquio, laddove la ricchezza di informazioni e valutazioni che tale operatore può raccogliere sul condannato derivano dalla valorizzazione anche di altri strumenti quali, tra gli altri:

l'osservazione partecipata, l'attenzione rivolta cioè al comportamento tenuto dal condannato nei momenti di vita quotidiana, nel tempo destinato alla socialità, nell'impegno dello stesso nelle diverse attività di istituto, durante i colloqui con la famiglia, occasioni di incontro con il detenuto in situazioni meno strutturate del colloquio nell'ufficio educatori, incontri con gruppi di detenuti.

L'educatore non è, non deve, ne potrebbe realisticamente essere, comunque l'unica fonte di conoscenza del detenuto, anzi proprio dall'integrazione delle notizie fornite da altri soggetti istituzionali, dal confronto e l'integrazione delle valutazioni di ciascuno, si può pervenire ad un reale e completo risultato dell'osservazione e trattamento del soggetto.

Se quindi da un lato l'educatore - tecnico del comportamento- è il titolare del caso ed espleta in prima persona una serie di azioni professionali, dall'altro va rilanciato il significato della previsione normativa che affida allo stesso la segreteria tecnica del gruppo di osservazione e trattamento rispetto ad ogni singolo caso, e pertanto il coordinamento dei contributi di tutti gli operatori istituzionali e non, che con il soggetto in carico interagiscono, compito definito nella circolare del 1 agosto 1979 come "mantenimento dei collegamenti operativi tra i membri dell'equipe".

Per Gruppo di osservazione e trattamento (che verrà richiamato in seguito con l'acronimo GOT), deve intendersi il gruppo allargato di cui fanno parte o possono essere chiamati a far parte, con il coordinamento dell'educatore, tutti coloro che interagiscono con il detenuto o che collaborano al trattamento dello stesso (operatori di Polizia Penitenziaria, l'assistente sociale incaricato dal direttore del Centro, l'esperto, l'insegnante del corso scolastico o professionale frequentato dal detenuto, il volontario, il medico, il responsabile dell'impresa convenzionata. . .).

L'educatore pertanto, nell'ambito della competenza di segretario tecnico, deve:

- 1.** curare l'apertura e l'aggiornamento del fascicolo relativo all'osservazione del detenuto/internato da un punto di vista tecnico professionale, ed è responsabile del rispetto delle scadenze formali;
- 2.** curare che venga segnalata l'apertura dell'osservazione agli operatori afferenti all'Area, con particolare riferimento al CSSA, per l'espletamento di quanto di competenza del servizio sociale, ed agli esperti, ove necessario;
- 3.** coinvolgere attivamente gli operatori esterni all'Amministrazione in ordine ad una positiva

collaborazione ed integrazione, evitando ogni sovrapposizione di intervento o incongruenze nel modello educativo;

4. favorire gli scambi tra tutti gli operatori penitenziari e gli altri soggetti di cui al punto 2., onde acquisire ogni diversificata valutazione, pianificare nel gruppo allargato gli interventi o la tipologia di approccio rispetto alla singola persona detenuta, in ogni momento della sua vita detentiva, condividere le ipotesi attuabili e verificarne la praticabilità sotto il profilo soggettivo (detenuto) o oggettivo (risorse Istituto);

5. promuovere in particolare - a tal fine - incontri preliminari alla definizione della formale relazione di sintesi e del piano di trattamento, e cadenzate riunioni per le necessarie verifiche ed aggiornamenti.

Verranno promosse e favorite attività di supervisione di gruppo del lavoro del GOT, prendendo atto dei risultati e delle valutazioni che scaturiranno dalla sperimentazione già condotta e in via di conclusione del Progetto Pandora, e tenendo conto del modello di Area educativa definita dalla presente circolare.

Per distinguere il GOT (gruppo allargato) dal gruppo ristretto, presieduto ex art. 29 reg. di es. dal direttore e composto dagli operatori penitenziari e dall'esperto, il secondo gruppo verrà chiamato convenzionalmente equipe, facendo in tal caso riferimento esclusivamente al momento formale in cui - posto il preliminare lavoro del GOT - si cristallizza, con il contributo degli operatori formalmente indicati dalla legge, un documento avente rilevanza esterna, una sintesi /aggiornamento dell'osservazione, un'ipotesi di trattamento intra o extra murario, da inviare per l'approvazione/ratifica alla competente Magistratura di sorveglianza, o ancora la relazione contenente le notizie per la medesima Magistratura in ordine alla richiesta di benefici. Sul documento di sintesi, sotto il profilo sia formale che sostanziale, verranno inviate da questa Direzione Generale, separate indicazioni e direttive.

L'adeguamento alla presente circolare - che i Sigg. Provveditori vorranno tempestivamente avviare - consentirà di migliorare sensibilmente l'opera rieducativa di competenza di questa Amministrazione, di rilanciare la qualità della collaborazione con la Magistratura di Sorveglianza, rendendo valutabili i risultati delle attività poste in essere dalle Aree educative e visibile l'impegno da sempre profuso da tutti gli operatori. Si resta in attesa di assicurazione.

**Il Capo del Dipartimento, Giovanni Tinebra
Il Direttore Generale, Sebastiano Ardità**



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Circolare 14 giugno 2005 - GDAP-0217584-2005

OGGETTO: L'area educativa: il documento di sintesi ed il patto trattamentale

L'importanza che questo Dipartimento ha inteso riconoscere al trattamento intramurario è di tutta evidenza avendo trovato già nel 2003 concretezza nella Circolare 3593/6043 del 9 ottobre 2003 dello stesso anno che definiva il significato di detto compito istituzionale e le dimensioni organizzative ed operative delle Aree Educative degli Istituti.

Si è voluto altresì - com'è ben noto - dare una chiara lettura delle potenzialità che i Provveditorati hanno in ordine alle materie di competenza con particolare riferimento al trattamento intramurale. E' infatti incontrovertibile che il cambiamento culturale che si vuole ingenerare può trovare primo impulso nelle linee di indirizzo del Dipartimento, ma deve soprattutto trovare un'efficace e costante opera di impulso, sollecitazione, facilitazione e valutazione da parte dei Prap, e per essi degli Uffici del trattamento intramurale, come disposto nella lettera circolare n. GDAP-0376744-2004 del 20 ottobre 2004¹.

Detta ultima nota peraltro segna una delle tappe del PEA n. 41/2004 che ha avuto come obiettivo il "Rilancio delle Aree educative", realizzato tramite:

- l'attualizzazione della circolare del 2003 riguardo il Progetto Pedagogico, che a seguito delle iniziative intraprese dai Prap e dei chiarimenti forniti con lettera circolare n. GDAP-0423599 del 24 novembre 2004², ha di fatto lasciato registrare un aumento in quantità e qualità della capacità progettuale delle Aree educative. Importante appare in particolare l'investimento che i singoli Provveditorati hanno già ritenuto di fare nell'ambito dei progetti formativi loro affidati, dedicando ampio spazio all'argomento ed al modello operativo ed organizzativo che l'educatore è chiamato a far proprio nell'ambito delle direttive citate;
- l'instaurazione di significativi rapporti con la Magistratura di sorveglianza, obiettivo in ordine al quale si è inviata la recente nota n. 0134584-2005 del 13 aprile 2005;
- la definizione del modello operativo dell'équipe con riferimento ai contenuti del documento di sintesi ed ai patti di trattamento individuali, argomenti questi estremamente importanti e cui pertanto si è convenuto di dedicare una congrua parte di questa nota.
- Si ritiene preliminarmente di ribadire, onde dirimere qualche residuale confusione sulla struttura e funzioni dell'Area e delle sue "parti", quanto approfonditamente specificato nella citata circolare del 2003 circa la distinzione tra l'équipe ed il gruppo di osservazione e trattamento, citando la diversità dei due gruppi di lavoro e la loro rispettiva e peculiare importanza.
- Non nuoce sottolineare innanzitutto la considerazione che per il complessivo funzionamento dell'Area e per la realizzazione dei compiti di osservazione e trattamento, si debba innanzitutto poter contare su un impegno rinnovato da parte non solo degli operatori penitenziari nell'ambito delle loro peculiari competenze professionali, ma altresì di quello di ciascun altro componente del GOT siano essi operatori che svolgono attività professionale all'interno degli Istituti (insegnanti), siano essi soggetti che collaborino ai sensi dell'art. 78 e art. 17 o.p. all'osservazione ed al trattamento.

Collaborazione al trattamento ex art. 17 e 78 o.p.

In ordine a questi ultimi, si vuole ricordare la lettera circolare n. GDAP-0176724-2004 del 10 maggio 2004 in cui si affermava che affinché “il contributo dei volontari o più in generale degli operatori esterni - singoli o associati - risulti efficace al fine del trattamento, è indispensabile che la loro attività si svolga all’interno del progetto pedagogico annualmente programmato dalla Direzione dell’Istituto e sia coordinata dai responsabili dell’Area educativa.” Non si può non richiamare anche, al proposito, la più volte citata circolare dell’ottobre 2003 che elenca (pag. 16) i compiti affidati al Responsabile dell’Area con particolare riferimento alla valutazione degli interventi proposti da terzi rispetto al Progetto pedagogico, alla segnalazione al direttore di quelli che si ritiene possano essere efficacemente integrati nello stesso o concorrere ad arricchirlo, alla verifica del loro sviluppo, alla valutazione congiunta dei risultati.

E’ indubbia quindi l’opportunità di definire al proposito la inderogabile necessità che ogni componente dell’Area, con particolare riferimento ai volontari e più in generale alle Associazioni e cooperative, autorizzati ai sensi degli articoli più sopra citati, sin dal momento della presentazione della richiesta per collaborare al trattamento ex artt. 17 o 78 o.p., vengano messi al corrente, oltre che delle norme di riferimento:

1. delle circolari sull’Area Educativa vigenti e delle nuove direttive che man mano pervengono dal Dap e dai Prap;

2. dei contenuti del Progetto pedagogico, se già formalizzato, onde valutare l’opportunità dell’integrazione dell’attività / progetto che i soggetti terzi vorrebbero realizzare, nel Progetto pedagogico dell’Istituto, ovvero variarne - d’intesa con i proponenti - i contenuti a seconda dei bisogni dell’Istituto.

Per ciascuna attività / progetto, che l’Istituto autorizzerà, andrà quindi definito il livello di integrazione operativa tra gli operatori penitenziari e i soggetti terzi, gli obiettivi che si intendono raggiungere nell’anno, gli indicatori di risultato.

Non sembra superfluo sottolineare che l’Istituto, e per esso l’Area educativa, deve essere messo in condizione in ogni momento di valutare i progetti realizzati da terzi, anche nell’ipotesi che questi siano gestiti operativamente - previa autorizzazione di cui al punto 2 - unicamente da volontari o dalla comunità esterna, ed anche ove siano attivati in forza di finanziamenti esterni all’Amministrazione.

Sembra infine indispensabile richiamare l’irrinunciabile e indelegabile ruolo dell’Amministrazione teso a salvaguardare i diritti dei ristretti, frenando quelle eventuali iniziative che - anche involontariamente - possano strumentalizzare i soggetti detenuti, o violare la tutela della privacy degli stessi.

GOT - Gruppo osservazione e Trattamento

Nella circolare del 2003 è stato definito GOT - Gruppo osservazione e Trattamento - quel “gruppo allargato di cui fanno parte o possono essere chiamati a far parte, con il coordinamento dell’educatore, tutti coloro che interagiscono con il detenuto o che collaborano al trattamento dello stesso”.

E’ pertanto un gruppo la cui composizione è estremamente mobile, cambiando gli attori (siano essi penitenziari che del territorio, che del privato sociale) a seconda di coloro che si occupano dello stesso singolo soggetto in esecuzione di pena.

E’ il detenuto, soggetto del diritto ad essere trattato, il comune denominatore nel GOT del lavoro di quanti a diverso titolo lo conoscono, lo sostengono e lo accompagnano nel processo educativo, mediante l’attività di osservazione e trattamento.

Nel GOT avviene quindi lo scambio di informazioni con tutti gli operatori, la condivisione delle valutazioni sul singolo caso, la decisione sulla divisione dei compiti che ciascun operatore può assumere nell’osservazione e nel trattamento di ciascun detenuto, al fine di evitare la ridondanza di interventi simili se non contraddittori, e di favorire una reale integrazione delle diverse chiavi di lettura, ferma restando la centralità del ruolo dell’educatore penitenziario.

Quest'ultimo svolge infatti rispetto al caso a lui affidato le funzioni di "segretario tecnico" come definito dall'art. 29 comma 4° del reg. es. e quindi avrà il compito di attivare la richiesta di un contributo di consulenza al servizio sociale, di incentivare il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti che collaborano al trattamento, promuovendo riunioni di confronto e di valutazione congiunta, e svolgendo peraltro ovviamente gli interventi suoi propri.

Di particolare importanza è in altre parole la sua funzione di coordinamento del gruppo, che di volta in volta si "organizza intorno al singolo detenuto, valorizzando le notizie acquisite, selezionandole, ed indirizzandole all'obiettivo istituzionale dell'osservazione e del trattamento" (circ. ottobre 2003). La circ. 3196/5646 del 3 febbraio 1987 sottolineava già l'esigenza che "nel corso dell'attività di osservazione gli operatori si(dovessero rendere)disponibili per incontrarsi tra loro, scambiandosi le informazioni ottenute e le valutazioni formulate nell'ambito delle rispettive competenze, così da favorire il costituirsi di una base comune di conoscenze e preparare quelle intese di cui il rapporto di sintesi deve rappresentare solo un atto formale conclusivo, anziché porsi come unico momento di confronto per gli operatori che abbiano agito, sino ad allora, in modo sostanzialmente autonomo". L'educatore quale segretario tecnico è l'elemento di continuità tra il GOT ed il gruppo interprofessionale che convenzionalmente è stato definito dalla circolare del 2003 come "équipe".

L'équipe

L'équipe è infatti il "gruppo ristretto", avente rilevanza esterna, presieduto dal Direttore dell'Istituto (o dal suo sostituto ma non da un suo delegato), la cui presenza è di suprema importanza: non è un compito delegabile ad altra figura, né riconducibile ad una presa d'atto del lavoro dei membri dell'équipe.

L'équipe è composta - ai sensi degli artt. 28 e 29 del reg. es. - dall'educatore, dall'assistente sociale incaricato del caso, dall'esperto e dall'Ispettore Comandante (art. 23 comma 2 del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443), soltanto quindi dalle figure istituzionalmente competenti alla "gestione" dell'esecuzione della pena e che hanno pertanto competenza a definire formalmente la sintesi / aggiornamento dell'osservazione, ed un'ipotesi di trattamento intra o extra murario, che certamente - se ben funziona il coordinamento di cui sopra - trarrà origine dal lavoro di tutti gli operatori del GOT.

E' compito del segretario tecnico dell'équipe quello di "veicolare" in sede di équipe tutte le riflessioni, informazioni e ipotesi raccolte presso gli operatori del GOT.

Durante l'équipe la discussione delle/sulle diverse prospettive dei diversi operatori condurrà ad una lettura più esaustiva del vissuto del detenuto, dei suoi bisogni, delle risorse sue personali o a quelle cui fare riferimento nell'ambito detentivo, familiare, comunitario, nonché delle prospettive trattamentali effettivamente percorribili dentro l'istituto o in previsione dell'ottenimento di un beneficio.

Se si ritiene di fare esplicito richiamo ad una "discussione sulle diverse prospettive" ciò è per sottolineare che occorre rendere l'équipe un luogo vivo di confronto e dibattito, superando l'abitudine diffusa di un momento in cui si prende atto di relazioni uniprofessionali per pervenire ad una sintesi delle parti più salienti.

La presentazione da parte dei singoli operatori di un contributo scritto prima o durante l'équipe è una abitudine largamente diffusa ma non si può negare che spesso ha incentivato una "ricopiatura" a mosaico di alcuni pezzi, che in qualche modo è stata inversamente proporzionale allo sviluppo di una "capacità" di condurre una discussione aperta e dinamica.

Se da un lato si attribuisce quindi importanza al fatto che ciascun operatore estenda una riflessione scritta circa il proprio intervento e le proprie ipotesi, quale strumento personale di riflessione oggettivata delle risultanze dell'osservazione (come per l'educatore e la polizia penitenziaria) e che può assumere rilevanza anche dal punto di vista amministrativo (come per l'assistente sociale rispetto al CSSA e l'esperto rispetto alla direzione), si ritiene che detti documenti non debbano essere utilizzati de plano in sede di équipe.

La circolare 3196/5646 del 3 febbraio 1987, al punto 5) affermava già allora l'importanza che il rapporto di sintesi dell'équipe sia un "documento unitario, nel quale i diversi apporti professionali -

anziché essere giustapposti l'uno all'altro in modo automatico - devono risultare in un discorso globale e rappresentare una reale sintesi dei dati raccolti e valutati in una prospettiva interpretativa unificata". Anche nella precedente circolare n. 2491/4944 del 23 gennaio 1978, si sanciva che è il rapporto di sintesi e "non già i documenti preparatori, che risultano superati dalla discussione di sintesi e dalla elaborazione della relazione finale, ad essere oggetto di comunicazione alla Magistratura di Sorveglianza, in vista dei provvedimenti di sua competenza."

Il Documento di Sintesi

Le modalità di elaborazione formale e sostanziale del documento di sintesi sono - com'è noto ai più - essenzialmente diversificate, limitandosi talvolta a delle brevi note comportamentali, attestandosi altre volte ad una statica fotografia anamnestică, introducendo spesso delle notazioni dinamiche e valutative e delle ipotesi di trattamento.

Al termine del percorso di rilancio dell'Area educativa prodotto con le circolari e note di questa DG dal 2003, sembra di estrema significatività affrontare in maniera organica ed approfondita l'argomento relativo al "Documento di sintesi", atto questo con rilevanza esterna - come già sottolineato - con cui si segnano le tappe dell'esecuzione della pena del detenuto, a partire dall'inizio dell'osservazione, e che nei suoi aggiornamenti accompagna il soggetto nell'evoluzione del processo trattamentale.

In realtà ciò che comunemente viene chiamato "documento di sintesi" altro non è che quella relazione che ai sensi dell'art. 13 comma 3° o.p. e dell'art. 29 reg. es. deve contenere le indicazioni "formulate in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed il relativo programma..." documento che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione.

L'Amministrazione è ben consapevole della situazione di estrema impasse del sistema carcerario che fa sì che di fatto, pur attivandosi l'osservazione per tutti i detenuti definitivi, almeno formalmente, e pur essendo espletati dagli operatori numerosi interventi di sostegno e di aiuto rispetto ai diversi bisogni dei ristretti, e poste in essere numerose attività trattamentali, il documento di sintesi viene ad essere definito solo o soprattutto in coincidenza con scadenze oggettive legate alle istanze di benefici presentate dai e per i detenuti, ed alle relative fissazioni di Camera di consiglio da parte della competente Magistratura di Sorveglianza.

Senza entrare al momento nel merito dei rapporti con la Magistratura, argomento che si è iniziato ad affrontare con nota n. 0134584-2005 del 13 aprile 2005, è però indispensabile nel definire i contenuti del documento di sintesi affermare innanzitutto l'importanza di garantire un'estrema chiarezza circa:

1. la tipologia del documento: va specificato se trattasi di un primo documento di sintesi o di un aggiornamento, o viceversa di una semplice relazione comportamentale;

2. le fonti di informazione utilizzate: fonti documentali e non, quali il soggetto stesso, la famiglia, il vicinato, altri operatori

3. la sua finalità: se esso sia redatto a seguito dell'osservazione e sia finalizzato alla definizione di una ipotesi intramuraria ovvero all'esigenza di fornire alla Magistratura i dati di conoscenza necessari in merito ad una richiesta di beneficio presentata del detenuto;

4. le indicazioni che l'équipe riporta in merito:

- al trattamento rieducativo individualizzato intramurario ai sensi del citato art. 13 o.p.;

- alle eventuali ipotesi trattamentali extra murarie.

La stesura materiale del documento di sintesi secondo la citata circolare del 1987 "sarà curata dall'educatore, anche in un momento successivo alla discussione collegiale, sulla base di una traccia concordata con gli altri operatori", curando che il linguaggio eviti tecnicismi che possano apparire o essere assolutamente incomprensibili e quindi in definitiva privi di reale significato, ed evitando altresì stereotipia di esposizione, luoghi comuni etc..

Resta vigente la necessità di una rilettura del testo da parte di tutti i partecipanti all'équipe prima della sua sottoscrizione ed inoltre.

In linea generale il documento di sintesi, così come già affermava la circolare n. 2598/5051 del 13 aprile 1979 "conterrà due parti necessarie. Nella prima parte saranno indicati tutti i dati necessari

alla comprensione del vissuto del soggetto in ordine ai suoi problemi personali, familiari e sociali. Nella seconda parte, in relazione e sulla base di quanto indicato nella prima, verranno indicate le linee fondamentali degli interventi da svolgere in favore del soggetto ai fini della sua risocializzazione”.

Si ritiene, pur a distanza di 26 anni, di poter tenere ferma questa prima indicazione della circolare del 1979, confermando pertanto che il documento di sintesi consta di due parti sostanziali, strettamente interdipendenti, reputando però alla luce di tanti anni di esperienza operativa di rivisitarne i contenuti in termini maggiormente dinamici e progettuali.

E' infatti di estrema importanza sottolineare che i contenuti del documento se da un lato devono restituire una sorta di “fotografia” della realtà contestuale (carcere, soggetto, reti primarie e secondarie del medesimo), e pertanto una descrizione inevitabilmente con caratteristiche di “staticità” sia rispetto al soggetto che alle caratteristiche/spazi/opportunità dell’Istituto penitenziario, dall’altro devono invece dare una lettura “dinamica” e progettuale.

Il documento di sintesi, che deve essere preceduto da una scheda di presentazione di immediata lettura come da allegato (all. 1), può essere così articolato:

1. Dati anamnestici e socio - familiari:

- Dati relativi al soggetto in osservazione, sue eventuali carenze fisio-psichiche, affettive, educative e sociali come descritto dall’art. 27 comma 1 reg. es..

- Dati e notizie necessari alla comprensione del vissuto del soggetto:

°descrizione del contesto soggettivo, alla luce anche della qualità del rapporto dialogico instaurato con gli operatori;

°descrizione del contesto familiare, e delle relative problematiche e/o potenzialità;

2. Dati inerenti l’osservazione (ed il trattamento):

- Descrizione delle modalità di svolgimento dell’attività di osservazione espletata nei confronti del soggetto e del suo ambiente, ed indicazione dei diversi operatori che hanno collaborato nel GOT.

- Descrizione del soggetto nel contesto istituzionale/detentivo con riferimento alla sua capacità / qualità di adesione al regime penitenziario.

- Descrizione/valutazione delle relazioni (quantità e qualità) instaurate dal detenuto con la polizia penitenziaria nei vari momenti della vita quotidiana e nei diversi spazi istituzionali (cella, passeggio).

- Descrizione/valutazione delle relazioni (quantità e qualità) instaurate dal detenuto con gli operatori del GOT.

- Descrizione/valutazione delle relazioni (quantità e qualità) instaurate dal detenuto con i compagni di pena durante le ore di socialità e/o in cella.

- Descrizione/valutazione del comportamento del detenuto nelle attività trattamentali già fruite sia singolarmente che in gruppo.

- Descrizione/valutazione del comportamento e degli aspetti emozionali del detenuto rispetto al rapporto con la famiglia con particolare riferimento ai colloqui.

- Descrizione/valutazione del comportamento del detenuto nella realizzazione del percorso di trattamento (patto trattamentale), se trattasi di documento di aggiornamento.

3. Descrizione del percorso attuato in ordine al comma 1, punto 3 dell’art. 27 reg. es. e pertanto:

- Al reato commesso, alle motivazioni ed alle conseguenze negative che il reato ha eventualmente prodotto su soggetti terzi. Nel riprendere e riconsiderare le disposizioni già impartite sull’argomento con circolare n. 3601/6051 del 14 giugno 2005 si sottolinea l’esigenza di sviluppare l’esame in ordine al reato sia che trattasi di soggetti che hanno fatto istanza di benefici, sia che trattasi di soggetti per i quali deve definirsi un progetto trattamentale intramurario.

- Alla eventuale ipotesi riparativa maturata nel soggetto ed alla sua praticabilità.

4. Ipotesi trattamentale

- Individuazione e descrizione di quali offerte trattamentali, tra quelle previste dal Progetto pedagogico dell’Istituto, sono congrue rispetto al soggetto detenuto.

- Analisi e definizione per ciascun elemento del trattamento della sua praticabilità nell'ambito del patto trattamentale individualizzato, "indicando ad es. le attività di lavoro o di istruzione per le quali il detenuto o internato è disposto ad impegnarsi, la sua idoneità alla ammissione al lavoro all'esterno, quali collegamenti mantenere con la famiglia etc." (circolare n. 2598/5051 del 13 aprile 1979).

- Pianificazione organica dell'ipotesi trattamentale conseguente e sua tempistica.

- Valutazione e descrizione del livello di condivisione /assunzione consapevole da parte del detenuto dell'ipotesi prospettata quale occasione, momento e strumento di riflessione, acquisizione di conoscenze e competenze e, dunque, quale tappa evolutiva del proprio percorso di cambiamento.

- Individuazione e descrizione delle risorse interne ed esterne da attivare (operatori, famiglia, territorio..), per la migliore attuazione del patto trattamentale.

5. Verifiche e aggiornamenti

- Indicazione dei momenti di verifica e di valutazione che l'équipe ritiene di porre in essere, e modalità prescelte.

- Indicazione della tempistica per la valutazione e le successive équipes di aggiornamento.

I contenuti del documento di sintesi definito dall'équipe devono essere portati a conoscenza di tutti gli operatori del GOT interessati al singolo detenuto, per definire gli interventi di ciascuno durante il corso del trattamento, dare cadenze di valutazione congiunta, proporre modifiche del processo educativo (citata circolare del 1979), garantendo una soluzione di continuità tra le varie fasi del lavoro circolare ed interconnesso del GOT e dell'équipe.

Il Patto Trattamentale Non sembra superfluo sottolineare - anche se già espresso in altri punti delle circolari prodotte - che le proposte trattamentali maturate durante l'osservazione ed ipotizzate dal GOT devono essere rese note al soggetto interessato, per verificare la sua collaborazione (comma 2 art. 27 reg. es.) ed acquisire la sua adesione esplicita, già prima di consolidarle nel documento di sintesi che l'équipe deve produrre.

Il consenso del detenuto assume infatti un valore incontrovertibile essendo l'unica via per superare la strumentalità diffusa di comportamenti "formalmente corretti" e concorre ad incentivare la capacità progettuale del detenuto medesimo all'assunzione di scelte significative in ordine alla riattivazione del circuito delle responsabilità individuali e sistemiche ed al proprio percorso di cambiamento esistenziale.

L'ipotesi trattamentale che verrà discussa dall'équipe e recepita nel documento di sintesi, dovrà poi - previa approvazione dal Magistrato competente - essere definitivamente formalizzata nel "Patto trattamentale" (allegato 2), patto che conterrà quindi "non ipotesi generiche ma impegni ed obiettivi precisi, consapevolmente assunti dal condannato" (circ. ottobre 2003) e rispetto ai quali i componenti del GOT hanno il compito di monitorare in itinere il processo educativo del detenuto. Detto "Patto" che il detenuto conviene con l'Istituzione deve essere sottoscritto dallo stesso alla presenza del direttore.

L'esito delle verifiche sarà - come già sottolineato - discusso nel GOT nonché in sede di équipe, ai fini di periodici aggiornamenti della relazione di sintesi ed eventualmente, se ne ricorreranno i presupposti, di una modifica del patto trattamentale stesso.

Si chiede alle SSL di dare immediata attuazione ai contenuti della presente lettera circolare, promuovendo a tal fine appositi incontri a livello regionale ed impartendo ai direttori degli istituti le necessarie disposizioni per favorire la diffusione della medesima con una apposita conferenza di servizio cui partecipino tutte le aree dell'Istituto.

Nel chiedere cortese assicurazione si inviano distinti saluti.

Roma, 14 giugno 2005

IL DIRETTORE GENERALE
Sebastiano Ardita

ALLEGATO 1 - SCHEDE DI PRESENTAZIONE DEL SOGGETTO IN OSSERVAZIONE

Cognome e nome
Paternità
Maternità
Data, luogo e provincia di nascita
Residenza (via, numero, città, provincia)
Nazionalità
Stato civile
Titolo di studio
Occupazione lavorativa prima dell'arresto

Ingresso in Istituto il
- dalla libertà
- dall'Istituto di

Dati giuridici:
- Reato
- Condanna in espiatione
- Fine pena
- Precedenti penali

Dati sulla detenzione:
- Assegnato al circuito detentivo
- Sanzioni disciplinari e deferimenti all'autorità giudiziaria
- Ricompense
- Benefici fruiti

Istanza presentata il ... per
- Liberazione anticipata
- Permesso (artt. 30 o 30 ter)
- Misura alternativa

ALLEGATO 2 - SCHEDE "PATTO TRATTAMENTALE"

Il sottoscritto
detenuto presso l'Istituto di
dal
con fine pena fissato il
sottoposto all'osservazione dal GOT, avendo dato la propria collaborazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del regolamento di esecuzione, afferma di avere compreso il significato delle offerte trattamentali che gli/le sono state proposte dagli operatori e si impegna a seguire responsabilmente il progetto concordato.

In particolare, con riguardo i diversi elementi del trattamento, il sottoscritto si impegna a

- 1.lavoro:
- 2.corsi di istruzione:
- 3.attività culturali, ricreative e sportive:
- 4.rapporti con la famiglia:

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole di venire valutato in ordine alla sua adesione agli impegni che assume nel processo trattamentale.

Data, firma

NOTE

1. Circolare 20 ottobre 2004 - Gli Uffici del Trattamento Intramurale dei Provveditorati. Settore Osservazione e Trattamento - 20 ottobre 2004 - Prot. n. GDAP-0376744 - 2004

Questo Ufficio già dallo scorso anno è impegnato a perseguire come uno degli obiettivi prioritari il rilancio del trattamento con un conseguente impegno teso a recuperarne la centralità ed il significato rispetto all'obiettivo del reinserimento sociale dei detenuti. Allo scopo di definire in prima battuta congrui modelli strutturali ed operativi per le Aree educative degli Istituti Penitenziari veniva perciò emanata la Circolare n. 3593/6043 del 9 ottobre 2003.

È indispensabile oggi, nel convincimento dell'importanza che i Provveditorati assumano sempre più compiutamente il rilevante ruolo di indirizzo e di coordinamento operativo delle strutture di competenza definito dall'art. 9 del D.M. 22 gennaio 2002, "sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dal Dipartimento", definire la struttura dell'Ufficio competente per il trattamento intramurario a livello regionale.

In realtà *l'Ufficio del trattamento intramurale* è stato variamente strutturato nei diversi Provveditorati in questi anni a motivo di alcune incertezze derivanti dalla difficoltà di collocare - in assenza di un riferimento esplicito nel D.P.R. 55 del 22 gennaio 2002 - il cosiddetto Ufficio Detenuti già previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 444/92.

È necessario quindi al proposito definire formalmente che nell'Ufficio di cui trattasi vadano ricondotte tutte le attribuzioni già individuate dall'art. 10 del citato decreto legislativo, ad esclusione di quelle oggi di pertinenza dell'Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna, e comprendenti, invece, tutte quelle relative al trasferimento dei detenuti nell'ambito territoriale di competenza.

Posto quanto sopra l'Ufficio va strutturato formalmente, in analogia con la corrispondente Direzione generale, in tre settori e precisamente:

1. Settore "Detenuti";
2. Settore "Sanità";
3. Settore "Osservazione e Trattamento".

L'assegnazione delle funzioni dirigenziali di Capo Ufficio sarà diversamente definita in relazione alla presenza o meno di risorse dei diversi profili nel singolo Provveditorato.

La responsabilità del Settore "Osservazione e Trattamento", di cui tratta specificatamente la presente nota, va viceversa assegnata per peculiare competenza ad un Educatore C3 (o in sua assenza ad un Educatore C2), così come già previsto nella lettera circolare di questo Ufficio n. 3554/6004 del 28 maggio 2001 e nella circolare del Sig. Capo del Dipartimento 3593/6043 del 9 ottobre 2003. Va inoltre valutata l'opportunità di definire incarichi di coordinamento su singole tematiche di maggiore complessità. In tal senso per esempio questa Direzione generale ha più volte richiesto alle SS.LL. di nominare un referente per le politiche connesse al lavoro penitenziario (vedi nota n. 544010 del 13 dicembre 2002).

Il Settore "Osservazione e Trattamento" ha il compito di impulso e di coordinamento delle attività trattamentali degli Istituti e quindi in particolare curerà:

- la diffusione di linee programmatiche sul trattamento;
- la pianificazione dei necessari interventi da porre in essere a livello intermedio e/o periferico con la Regione, gli Enti Locali e più in generale con la Comunità esterna ed il Volontariato;
- l'impulso agli Istituti dipendenti per la definizione annuale dei progetti pedagogici di cui alla circ. n. 3593/6043 del 9 ottobre 2003;
- la verifica dei contenuti di ogni progetto, e la definizione di una relazione consuntiva che verrà redatta con tutte le osservazioni di spessore tecnico che costituiranno la base delle valutazioni più complessive da parte dei Sigg. Provveditori così come previsto dalla citata circolare;
- una costante azione di coordinamento, monitoraggio e valutazione dei progetti medesimi e più in generale di tutte le iniziative poste in essere dalle strutture dipendenti in ordine agli indirizzi impartiti dal Prap medesimo o dal Dipartimento centrale, definendo opportuni modelli di valutazione e individuando gli indicatori di risultato sia quantitativi che qualitativi;

- la parallela rilevazione dei dati e informazioni sul trattamento penitenziario attuato negli Istituti di competenza, su iniziativa propria e/o su richiesta del DAP (come da circ. n. 321376 del 19 luglio 2002 sulla legge Smuraglia, dalla nota 51322-2003 del 4 febbraio 2003 sulle posizioni lavorative e dalla lettera circolare 0176724-2004 del 10 maggio 2004 sul volontariato) la cui conoscenza è indispensabile ai fini di una concreta e dettagliata conoscenza di ciascuna realtà istituzionale;
- la rilevazione del fabbisogno di personale delle Aree educative degli Istituti da proporre all'attenzione del Provveditore per la migliore distribuzione delle risorse umane alle Aree educative degli Istituti, curando che venga altresì assicurata ad ognuna di esse la presenza di personale amministrativo di supporto come più volte richiamato (lettera circolare 3554/6004 del 28 maggio 2001 - Costituzione, assetto organizzativo e funzionalità delle aree educative nei Provveditorati e negli Istituti; circolare 3593 del 9 ottobre 2003 - Aree educative negli Istituti);
- la rilevazione del fabbisogno del budget necessario ai singoli istituti in ordine alla realizzazione del progetto pedagogico da proporre all'attenzione del Provveditore, e le conseguenti verifiche semestrali già richieste da questa Direzione generale con la lettera circolare n. 0052742 dell'11.02.2004 - Assegnazione del Budget Esercizio 2004.

Verrà in particolare curata la convocazione di incontri cadenzati e di più ampie conferenze di servizio con gli Istituti della Regione presso i Provveditorati, quale momento di valutazione congiunta dei risultati, di informazione diretta circa le iniziative innovative e sperimentali, di raccordo di programmi sul piano regionale, di segnalazione di problematiche da parte degli Istituti e conseguente ricerca di soluzioni.

Le SS.LL. vorranno curare l'adempimento delle descritte disposizioni favorendo in ogni modo il più ampio sviluppo delle attività degli Uffici del trattamento del proprio Provveditorato, e il conseguente migliore rilancio dell'attività trattamentale di ogni Area educativa degli Istituti di competenza.

Si resta in attesa di assicurazione, invitando le SS.LL. a voler diffondere la presente lettera circolare agli Uffici dipendenti.

Roma, 20 ottobre 2004

IL DIRETTORE GENERALE
Sebastiano Ardita

2. Circolare 24 novembre 2004 - Indicazioni per la formulazione del progetto pedagogico - Prot. n. GDAP-0423599 - 2004

Dalla lettura dei progetti pedagogici pervenuti relativamente all'anno 2004 è emersa una sostanziale diversificazione nella stesura degli stessi, sia in ordine alla forma che ai contenuti.

Il breve periodo di tempo intercorso tra l'emanazione della circolare sulle Aree educative nell'ottobre scorso e la scadenza per l'invio del 1° Progetto pedagogico ha comprensibilmente impedito una più compiuta definizione dello stesso che il più delle volte contiene quindi una mera elencazione di attività in essere presso l'Istituto e solo in pochi casi presenta un tentativo di contestualizzare dette attività cercando di mettere in luce nessi ed interdipendenze.

Ciò è perfettamente comprensibile considerato che, pur trovando già un richiamo alla competenza dell'area educativa a "partecipare e contribuire per i profili di competenza, alla programmazione generale, annuale e pluriennale, delle attività e delle iniziative dell'istituto" (lettera t, punto B della circolare del 1992), è di fatto la prima volta con la circolare dell'ottobre scorso che si richiede specificatamente alle Aree educative di entrare in una ottica progettuale, e di assumere un ruolo di coordinamento delle risorse che collaborano alle attività di osservazione e trattamento, individuando, rispetto al fine ultimo della rieducazione dei condannati, obiettivi, priorità, livelli di coordinamento e metodologie di intervento.

Questa Direzione Generale ritiene pertanto di dare indicazioni che siano di supporto alle attività che le Aree educative degli Istituti devono porre in essere nella predisposizione dei Progetti pedagogici, sottolineando la necessaria azione di impulso e coordinamento che verrà implementata dal settore "Osservazione e trattamento" degli Uffici del trattamento intramurale dei Provveditorati. Questi ultimi, ai sensi della lettera circolare n. 0376744 del 20 ottobre 2004, promuoveranno quindi i necessari incontri tra il personale degli Istituti di competenza (direttori e capi area), nonché dei Centri di servizio sociale, incontri propedeutici alla definizione dei richiesti progetti pedagogici e alla condivisione di linee guida regionali.

Altrettanto fondamentale appare il richiamo a procedere, presso ogni Istituto, ad indire le necessarie riunioni con tutti gli operatori istituzionali dell'Area e/o con tutti coloro che a diverso titolo collaborano alle attività trattamentali (GOT) per raccogliere proposte, valutare le risorse, per rendere il più possibile condiviso il momento della predisposizione del progetto pedagogico che il Capo Area ha il compito di estendere e presentare al Direttore dell'Istituto.

Quest'ultimo, si rammenta, come ben indicato nella circolare dell'ottobre 2003, "convocherà entro il successivo mese di dicembre un'apposita conferenza di servizio..", per portare il progetto pedagogico "a conoscenza di tutti i responsabili delle aree dell'istituto, nonché del Direttore del Centro o suo delegato, onde assicurarne la fattibilità sotto i profili di competenza delle altre aree, condivisione che è la premessa fondamentale per la riuscita del

Progetto pedagogico stesso". La conferenza di servizio va intesa quindi quale momento e luogo di integrazione delle varie aree che si impegneranno, ciascuna per la propria specifica competenza, alla buona riuscita del progetto che verrà in quella sede approvato. Si dispone al proposito che venga redatto un verbale della Conferenza di servizio, che verrà allegato al Progetto pedagogico e con esso inoltrato ai superiori Uffici.

Il Direttore provvederà altresì ad indire una conferenza di servizio entro il mese di giugno per la valutazione intermedia e/o le variazioni del Progetto che verranno eventualmente proposte, nonché per la formulazione delle richieste di integrazione o di riduzione sulle assegnazione di budget sui capitoli di competenza. Dette richieste vanno inviate ai Provveditorati che le inoltreranno, come richiesto, entro il mese di luglio alla Direzione generale dei detenuti e del trattamento (Circ. n. 0052742 dell'11 febbraio 2004 "Assegnazione del budget - Esercizio 2004").

Posto quanto sopra ed allo scopo di uniformare le modalità di definizione del progetto pedagogico si ritiene di fornire lo schema di riferimento di seguito indicato, cui ogni Istituto è tenuto a riferirsi, avendo in evidenza ovviamente le peculiari condizioni/caratteristiche di ciascuna struttura.

1. Valutazione dei risultati del progetto pedagogico dell'anno precedente

2. Analisi del contesto con particolare riferimento a:

- struttura dell'istituto, spazi disponibili per le attività trattamentali, circuiti penitenziari presenti;

- popolazione detenuta: numero di detenuti mediamente presenti, tipologia di utenza dell'istituto in ordine a variabili quali il profilo giuridico, la nazionalità, il sesso, l'età

3. Individuazione dei bisogni delle diverse tipologie di utenza detenuta e definizione delle priorità da prendere in considerazione per ciascuna di esse, relativamente agli elementi del trattamento.

4. Analisi delle risorse

- Umane, con riferimento agli operatori istituzionali e a tutti i soggetti che a diverso titolo confluiscono nell'Area e collaborano alle attività di osservazione e trattamento. In particolare si sottolinea l'importanza della contestuale rilevazione quantitativa e qualitativa del volontariato e dei soggetti della Comunità esterna di cui alla nota n. 0176724 del 10 maggio 2004 della DGDT.

- Economiche, quantificando quelle necessarie per la realizzazione di tutte le attività ricomprese nel progetto pedagogico, sui vari capitoli di competenza come richiesto con la citata circolare del febbraio 2004. E' quindi indispensabile una stretta collaborazione del responsabile dell'area educativa con quello dell'area contabile che potrà fornire ogni necessaria consulenza durante la fase dell'elaborazione del progetto con particolare riferimento al bilancio previsionale dell'area e alla rendicontazione semestrale ed annuale, mettendo a disposizione ogni necessaria notizia relativa all'effettiva assegnazione del budget sui capitoli inerenti il trattamento.

5. Elaborazione del progetto pedagogico tenendo conto di tutti gli elementi del trattamento (vedi circolare dell'ottobre al punto 1. "Livello della pianificazione") nonché delle priorità di cui al punto 3 dell'analisi. Nel progetto è utile:

- Individuare chiaramente gli obiettivi.

- Indicare la ricaduta che la sua attuazione avrà sull'Istituto nel suo insieme, sulle sue differenti aree ed in particolare l'Area Educativa.

- Indicare il target di detenuto/internato destinatario di ogni intervento/aspetto progettuale;

- Individuare le risorse umane necessarie per il raggiungimento del singolo obiettivo, i rispettivi ruoli e compiti, nonché i necessari livelli di integrazione e coordinamento.

- Indicare i risultati attesi e le azioni che si ritengono necessarie per il loro perseguimento, che andranno dettagliate nell'ambito della pianificazione di cui al punto 6.

- Definire più in generale il modello trattamentale da porre in essere, le modalità di intervento con i detenuti, le metodologie professionali da porre in essere, il livello / forma /modalità di impegno che si richiede al detenuto.

6. Dettaglio delle attività/interventi per la realizzazione del progetto

- Definire le attività/interventi da porre in essere in rapporto ai diversi obiettivi.

- Definire la metodologia di intervento rispetto a ciascuno di essi.

- Definire le modalità per un congruo coordinamento delle risorse interne all'Istituto nonché per attuare una metodologia di rete con le risorse del territorio. Si richiamano al proposito le note dall'Ufficio del Capo Dipartimento sul "Sistema integrato di interventi e servizi sociali - Piani di zona" n. 0554820 del 23 dicembre 2002 e n. 0275085 dell'1 luglio 2003, tese a promuovere lo sviluppo delle relazioni interistituzionali ed al perseguimento degli obiettivi comuni così come previsto dall'art. 19 della legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

- Indicare i tempi previsti per il raggiungimento dei diversi obiettivi.

7. Valutazione

- Indicare il modello valutativo (qualitativo e quantitativo) che si intende adottare.

- Definire gli indicatori di risultato.

- Indicare le cadenze con cui si procederà a momenti di verifica/valutazione del Capo Area, quale responsabile del progetto nonché di tutti i componenti dell'area, ferma restando la necessità di una congiunta valutazione semestrale (giugno) e conclusiva (novembre).

Occorre al proposito segnalare che le Aree educative devono procedere a:

- Definire un report valutativo intermedio (semestrale) da portare alla conferenza di servizio di giugno, con l'evidenza dei risultati già raggiunti, delle difficoltà incontrate, delle possibili soluzioni o alternative.

- Elaborare la relazione finale contenente la valutazione complessiva del progetto pedagogico che rappresenterà la base da cui potrà scaturire il progetto dell'anno successivo.

Le SS.LL. vorranno indire nel più breve tempo possibile, ove non avessero già provveduto, la conferenza di servizio di cui alla circolare dell'ottobre u.s., per dare alle strutture dipendenti le linee guida regionali, provvedendo altresì a inoltrare tempestivamente la presente circolare a tutti gli istituti e CSSA di pertinenza, raccomandando la massima diffusione a tutti gli operatori nonché ai componenti dei GOT. Si resta in attesa di assicurazione.

Roma, 24 novembre 2004

IL DIRETTORE GENERALE
Sebastiano Ardità

Circolare 20 gennaio 2011 - Progetto di Istituto: evoluzione del Progetto Pedagogico. Linee di indirizzo per l'anno 2011

20 gennaio 2011

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEI DETENUTI E DEL TRATTAMENTO
UFFICIO DELL'OSSERVAZIONE E DEL TRATTAMENTO

LETTERA CIRCOLARE
GDAP·0024103·2011
PU-GDAP·4000-20/01/2011-0024103-2011

Ai Sigg.ri Provveditori Regionali LORO SEDI

E, p.c.

Ai Sigg.ri Vice Capo del Dipartimento

Ai Sigg.ri Direttori Generali

-del Personale e della Formazione del Bilancio dei Beni e dei Servizi
dell 'Esecuzione Penale Esterna

Al Sig. Direttore dell 'ISSPe

Ai Sigg.ri Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza

LORO SEDI

OGGETTO: Progetto di Istituto: evoluzione del Progetto Pedagogico.
Linee di indirizzo per l'anno 2011

La prassi ormai consolidata di redigere i progetti pedagogici di Istituto risponde alla volontà, nell'ambito dell'Amministrazione Penitenziaria, di attuare un modello di trattamento realmente teso alla realizzazione compiuta del dettato costituzionale, e non alla adozione di iniziative solo formalmente rivolte a quello scopo.

Tale volontà eredita le migliori tradizioni di questa amministrazione e si espleta in attuazione del mandato conferitole dall'art. 27 della Costituzione, e dai disposti normativi successivi, (le leggi nn. 354/75, 368/86, 395/90, che sono espressione di idee e contenuti elaborati dentro l'amministrazione penitenziaria). Essa tiene conto inoltre degli orientamenti politico-gestionali evidenziati nel Decreto Legislativo 165/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche Amministrazioni, e nel recente passato ha trovato espressione nelle disposizioni impartite da questo Dipartimento a partire dall'anno 2001 [1].

Con la circolare dell'ottobre 2003, per la prima volta, si richiedeva specificatamente alle Aree educative di muoversi in una ottica progettuale e di assumere un ruolo di coordinamento delle risorse che collaborano alle attività di osservazione e trattamento, individuando - rispetto al fine ultimo della rieducazione dei condannati - obiettivi, priorità, livelli di coordinamento e metodologie di intervento. Lo scopo era di organizzare gli interventi di trattamento all'interno di una unica cornice, che prevedesse un impiego di risorse adeguato ai bisogni di ciascuno in base alle tipologie presenti e di avviare alle singole iniziative i detenuti a seconda del loro profilo individuale. Ciò allo scopo di far sì che di ogni attività di trattamento potesse lasciarsi traccia nel percorso di ciascun detenuto. Trattamento, dunque, come espressione di una attività di programmazione generale, ma rigorosamente tarata sulle esigenze dei singoli e finalizzata a concreti ed individuali percorsi di reinserimento.

Dalla lettura dei progetti pedagogici pervenuti a partire dall'anno 2004 è emersa una sostanziale diversificazione nella stesura degli stessi, sia in ordine alla forma che ai contenuti.

In particolare si è rilevato come, troppo spesso, il Progetto Pedagogico contenga una mera elencazione di attività in essere presso l'Istituto, mentre solo in pochi casi vi sia un tentativo apprezzabile di contestualizzarle, mettendo in luce nessi ed interdipendenze reciproche.

Ciò può essere sicuramente spiegato se si considera che - pur trovandosi già nella circolare 3337/5787 del 1992 (punto B, lettera t,) un richiamo alla competenza dell'area educativa a "partecipare e contribuire per i profili di competenza, alla programmazione generale, annuale e pluriennale, delle attività e delle iniziative dell'istituto" - il Progetto Pedagogico del 2003 ha costituito, nei fatti, una rivoluzione copernicana.

Corre però l'obbligo di rammentare che la progettazione pedagogica costituisce l'elemento centrale della programmazione: la stessa pertanto, si ribadisce, non deve essere la mera elencazione di attività, ma il nucleo portante della più ampia progettazione che coinvolge l'intera struttura penitenziaria, alla cui elaborazione concorrono tutte le aree, dando la loro irrinunciabile visione professionale.

E' giunto dunque il tempo che l'iniziativa proposta nella Circolare del 2003 sia sviluppata e potenziata. Se la Conferenza di Servizio proposta era un modo per assicurare che la progettualità prevista dal Progetto Pedagogico diventasse patrimonio comune, oggi - mettendo a frutto l'esperienza condotta sul territorio nazionale - è necessario pensare e prevedere un Progetto di Istituto, nel quale far confluire tutte le ipotesi progettuali delle singole aree: amministrativo - contabile, della sicurezza e, per quanto possibile, sanitaria. Rispetto a queste, è bene ricordarlo, l'istanza di trattamento rimane centrale, per la sua diretta derivazione dalle

finalità costituzionali della pena.

Infatti, l'Istituto Penitenziario costituisce un complesso di settori che devono essere complementari ed integrati tra loro ma non concorrenti: essi devono raggiungere un'unità di intenti, piuttosto che una supremazia dell'uno sull'altro. Devono trovare nella gestione complessiva del detenuto lo scopo dell'agire e, pur nelle differenti competenze, garantire l'armonizzazione dell'azione penitenziaria, orientandola alle priorità dettate dalla nostra Costituzione. E' chiaro che per "gestione" non si intende il mero contenimento delle persone affidate alla cura dell'istituzione ma, nonostante la segregazione, l'attenzione qualificata per esse da ogni punto di vista: fisico, psicopedagogico, affettivo e sociale così come impone il dettato costituzionale. In definitiva, con il Progetto di Istituto gli obiettivi specifici delle aree devono diventare -attraverso la loro integrazione -un obiettivo unico, che a sua volta li deve contenere tutti. Banale e fuorviante sarebbe in questa sede ogni considerazione su di un preteso rapporto dialettico tra il trattamento e la sicurezza penitenziaria. La sicurezza è rappresentata in sé dall'istituzione penitenziaria. Al trattamento bisogna lavorare, attuando quanto previsto in forma programmatica dalla Costituzione e dall'ordinamento penitenziario.

Pertanto è necessario che finalmente l'Istituto superi le tradizionali, quanto perniciose, divisioni tra i settori e costituisca nel suo ambito un progetto unico, da presentare al PRAP, che a sua volta, lo approverà, secondo le consuete modalità.

Questa Direzione Generale ritiene, pertanto, di dare indicazioni che siano di supporto alle attività che le aree educative degli istituti devono porre in essere nella predisposizione della parte di propria competenza dei progetti di istituto. Sarà innanzitutto indispensabile la necessaria azione di impulso e di coordinamento da parte degli Uffici Detenuti e Trattamento dei Provveditorati, che a loro volta, sulla base delle tipologie detentive e degli istituti presenti nel circuito regionale, evidenzieranno annualmente chiari obiettivi relativi al territorio di competenza, da diramare agli uffici dipendenti per definire la cornice, al cui interno inserire i singoli progetti peculiari d' istituto.

I PRAP, ai sensi della Lettera Circolare n. 0376744 del 20.10.2004, promuoveranno quindi i necessari incontri tra il personale degli istituti di competenza (direttori e capi area), e degli Uffici dell'Esecuzione Penale Esterna, propedeutici alla stesura delle diverse articolazioni del progetto di istituto (di cui il progetto pedagogico costituirà la parte centrale) ed alla condivisione di linee guida regionali.

Va a tal proposito ribadito quanto già stabilito in altre disposizioni della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento, ossia di procedere affinché, presso ogni istituto, vengano indette le necessarie riunioni con tutti gli operatori istituzionali dell'area e con tutti coloro che a diverso titolo collaborano alle attività trattamentali

(GOT) per raccogliere proposte, valutare risorse e rendere il più possibile condiviso il momento della predisposizione del progetto pedagogico che il capo area ha il compito di estendere e presentare al direttore dell'istituto. Occorre infatti ricordare che, diventando tale momento parte di un'azione più ampia finalizzata alla stesura del Progetto di Istituto, è bene che l'attività preliminare di condivisione sia articolata in modo da rendere efficace l'integrazione del contributo a cura dell'area educativa (progetto pedagogico) con quella delle altre aree.

Tutti i contributi dovranno prevedere al loro interno delle specifiche indicazioni in ordine a:

- Analisi dei bisogni,
- Budget,
- Priorità di intervento a breve, medio e lungo termine,
- Condivisione del progetto,
- Valutazione finale

Si rammenta che il direttore dell'istituto, come indicato nella Circolare dell'ottobre 2003, "convocherà entro il successivo mese di dicembre un 'apposita Conferenza di Servizio..", per portare quel che prima veniva definito il progetto pedagogico, oggi il progetto di istituto "..a conoscenza di tutti i responsabili delle aree dell 'istituto, nonché del direttore del centro (oggi UEPE) o suo delegato, onde assicurarne la fattibilità sotto i profili di competenza delle altre aree, condivisione che è la premessa fondamentale per la riuscita del Progetto stesso".

La conferenza di servizio va intesa quindi quale momento e luogo di integrazione delle varie aree che. ciascuna per la propria specifica competenza. si impegnano alla buona riuscita del progetto medesimo. condiviso ed approvato in quella sede.

Si disponeva a tal proposito - e si conferma ora - l'obbligo della redazione di un verbale della Conferenza di Servizio, da allegare al Progetto di Istituto e da inoltrare ai superiori Uffici.

Tutto ciò deve condurre oggi, a maggior ragione, ad un doveroso riordino delle priorità istituzionali, ricollocando l'attività rieducativa al centro delle attività dell'Istituto, nella consapevolezza che non può esserci sicurezza se non viene garantito il trattamento e che -alla luce dell'esperienza -la mera custodia non costituisce garanzia di sicurezza.

A tale scopo si ricorda che, negli anni, sono state impartite ulteriori disposizioni che hanno cercato di dare significato alle esigenze trattamentali dei ristretti.[2]

Pertanto si raccomanda ai sigg. provveditori:

- di prevedere momenti formativi che tengano conto della necessità di pervenire ad una progettualità unitaria e complessiva, tale da consentire al progetto pedagogico di essere la parte centrale

di un più ampio progetto di istituto

di curare la convocazione presso i PRAP di conferenze di servizio che coinvolgano gli istituti e gli UEPE della Regione, alla presenza dei responsabili degli uffici e del provveditorato. Tali conferenze vanno intese quale momento di valutazione congiunta dei risultati, di informazione diretta circa iniziative innovative e sperimentali, di raccordo di programmi sul piano regionale, di stimolo per migliorare e promuovere iniziative, di segnalazione di problematiche da parte degli istituti con la conseguente ricerca di soluzioni. Di tali incontri, da tenersi con cadenza almeno semestrale, verrà data doverosa notizia alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento -Ufficio dell' Osservazione e Trattamento.

Rimane ferma la disposizione secondo la quale il direttore provvederà, altresì, ad indire una conferenza di servizio, entro il mese di giugno, per la valutazione intermedia e le variazioni del progetto di istituto che verranno eventualmente proposte, nonché per la formulazione delle richieste di integrazione o di riduzione sulle assegnazione di budget sui capitoli di spesa.

Posto quanto sopra, allo scopo di uniformare le modalità di definizione del progetto d'istituto, che sostituirà, inglobandolo, il progetto pedagogico, si richiama lo schema di riferimento indicato nella Lettera Circolare n. 0423599 del 24 novembre 2004, cui ogni istituto è tenuto a riferirsi, avendo in evidenza ovviamente le peculiari condizioni/caratteristiche di ciascuna struttura. Infatti se è vero che il progetto di istituto prenderà il posto del progetto pedagogico quale documento programmatico, è altrettanto vero che quest'ultimo costituirà il contributo dell' area educativa al progetto di istituto.

Bisogna tuttavia ricordare che, stanti le attuali difficoltà di budget, sarà necessario -per le attività -anche ricorrere a tutte quelle forme di finanziamento disponibili sul territorio, attraverso gli Enti Locali, le fondazioni bancarie, i fondi europei, il privato sociale, ecc.

Per contro, è indispensabile ribadire che il compito istituzionale dell'Amministrazione Penitenziaria è l'osservazione ed il trattamento del detenuto. Per pianificare tale attività, nelle Circolari e lettere Circolari citate nella nota a piè di pagina 2, sono stati disposti una serie di strumenti di conoscenza della persona ristretta, che oggi vanno verificati.

In sostanza, se dovere dell'Amministrazione Penitenziaria è di garantire che l'esecuzione delle pene detentive, così come recita il dettato costituzionale, non consista "in trattamenti contrari al senso di umanità" e debba "tendere alla rieducazione del condannato", diventa necessario mettere in campo tutte le conoscenze pedagogiche e le risorse strutturali allo scopo di rendere il carcere non un'inutile sofferenza, ma una parentesi necessaria per la ricostruzione della persona nei suoi molteplici aspetti: personale, culturale, affettivo, sanitario, lavorativo.

Il fine rieducativo attribuito alla pena dal Costituente si concretizza

nell'offerta di opportunità affinché chi è ristretto in carcere utilizzi il tempo a sua disposizione per ricostruire se stesso e la propria identità in vista del ritorno nel mondo libero. Un'offerta differenziata e costruita attorno a singole individualità che esprimono bisogni diversi. Ecco perché occorre rifuggire dai tentativi di schematizzare e burocratizzare la proposta rieducativa, i cui contenuti, invece, devono essere definiti sul campo e messi a punto a seguito dell'osservazione scientifica della personalità. Non esistono esperti di rieducazione che posseggano ricette valide per tutti i casi. Occorre, invece, vivere la vita delle sezioni, respirandone l'aria, trascorrere tra i detenuti il periodo di servizio, utilizzando l'ufficio solo come punto di appoggio per le indispensabili attività amministrative. Solo dopo la conoscenza sul campo delle storie dei singoli si potranno individuare le iniziative di trattamento da inserire nel piano e i detenuti che vi debbano essere avviati, affinché nella loro esperienza penitenziaria rimanga traccia di quella partecipazione.

La domanda di rieducazione va raccolta dunque nella realtà penitenziaria e definita dai bisogni espressi da chi è detenuto. In questo ambito risulta indispensabile una corretta gestione dell'area educativa, che -in collaborazione con tutto il resto dell'Istituto -metta in campo le azioni necessarie a fare sì che ogni persona, riconosciuta come tale nel contesto di detenzione, possa sentirsi al centro di un progetto, in modo da poter valorizzare le azioni che potranno restituirla, da uomo libero, alla società.

E' bene ricordare che se l'azione rieducativa è finalizzata al reinserimento sociale, il primo contesto dal quale il detenuto deve sentirsi accolto, di cui deve sentirsi parte, è la comunità penitenziaria. Occorre dunque creare le condizioni perché si costruisca questa comunità, con gli organi dell'amministrazione che ne divengano promotori, curandone i contenuti, le finalità le relazioni. Partecipando essi stessi con responsabilità istituzionale, tra i detenuti, alla vita di questa comunità.

Per quanto detto il coinvolgimento dell'area educativa resta centrale ed indispensabile. Ma nessun apprezzabile risultato potrà realizzarsi senza il concorso delle conoscenze della polizia penitenziaria, che per compito istituzionale vive ogni momento accanto al detenuto, ed è in grado di apprezzare ogni aspetto della sua personalità e della sua evoluzione. Così come non è possibile fare a meno della necessaria collaborazione delle altre aree dell'Istituto e dell'UEPE competente per territorio, perché compito dell'istituzione penitenziaria è quello di garantire la sicurezza della società affinché la separazione del reo dal contesto sociale serva a restituirlo migliore e cambiato.

Occorre poi considerare che il cambiamento potrebbe anche avvenire nel corso della naturale e spontanea evoluzione della personalità dell'individuo. Esso quindi potrebbe determinarsi anche senza nessun intervento rieducativo. Ogni individuo è diverso oggi

da ciò che era al momento in cui ha commesso il reato che lo ha condotto in carcere. Il tempo da trascorrere in detenzione, se sottratto all'ozio, con le modificazioni che induce può rappresentare dunque un alleato nell'opera di rieducazione. Esso non va sprecato: va innanzitutto occupato, ma poi anche finalizzato alle iniziative del piano.

Le iniziative da inserire nel progetto devono dunque partire da una reale conoscenza del condannato. Ma poi devono considerare, quantificandolo, il tempo da trascorrere in occupazioni. Occorre lavorare su questa dimensione, porsi il problema di quanti momenti nell'arco temporale della giornata vengono trascorsi in attività e quanti in ozio. E di ciò deve discutersi nei momenti di riflessione congiunta e di pianificazione delle offerte di attività. Il tempo da impegnare deve essere rappresentato da nuovi interessi, anche coinvolgenti piccole e semplici attività, - che riguardino occasioni di coltivare affetti familiari, nuovi interessi culturali, nuove abilità, attività lavorative o artigianali o in ogni caso involgenti l'opportunità di conseguire modesti guadagni -ma che rappresentino in definitiva per i reclusi una ragione per vivere, per attendere fiduciosi e con interesse il domani. Non può negarsi che quando chi guida la piccola comunità penitenziaria - come spesso si può constatare - crede e spera in questa attività, questa speranza si trasmette anche alla popolazione detenuta.

Alla luce di quanto detto, va dunque ancora una volta ribadita la necessità - per il funzionario giuridico - pedagogico - di non limitarsi al semplice colloquio quale strumento di conoscenza, e di affiancare ad esso l'osservazione partecipata e la presenza alle attività di istituto, senza trascurare le conoscenze derivanti dall'esperienza che altri operatori hanno fatto con la popolazione detenuta.

Va ricordato, a questo proposito, come l'art. 82 della legge 354/75 [3] per troppi anni purtroppo sia rimasto solo una enunciazione di principio, priva di attuazione. Oggi, considerate le assunzioni di personale educativo in fase di completamento, e vista anche l'importanza che l'amministrazione riconosce all'attività trattamentale, è giunto il momento di dare attuazione compiuta al dettato legislativo.

La segreteria tecnica - compito esclusivo del funzionario giuridicopedagogico - altro non è che il coordinamento di tutte le sinergie che vengono attivate per il singolo caso e rappresenta, quindi, la concreta realizzazione dell'art. 82 della legge. Si ribadisce pertanto la necessità di coinvolgere nel G.O.T. tutti gli operatori, professionali e non, al fine di inviare messaggi univoci ai detenuti, ma soprattutto di pervenire ad una loro conoscenza il più possibile completa. Solo così sarà possibile fornire un sostegno credibile ed esaustivo alla magistratura di sorveglianza, e a quanti chiedono di porre in essere interventi sul carcere, che devono una costituire risposta istituzionale adeguata ai bisogni espressi.

Sul punto specifico dei rapporti con la magistratura di sorveglianza

appare quanto mai opportuno un richiamo alla massima disponibilità, e l'invito al mantenimento di un costruttivo rapporto che offra all'organo giudiziario ogni opportuna conoscenza delle problematiche personali dei reclusi. Va infatti maturata, e diffusa tra gli operatori, la consapevolezza di come la magistratura di sorveglianza, nell'attuale ordinamento, rappresenti l'unico riferimento giudiziario in sede di espiatione. Essa è infatti chiamata, ex novo, a farsi carico di tutte le questioni afferenti l'esecuzione della pena, giacché il sistema penale italiano non prevede alcun genere di coinvolgimento del giudice della cognizione nella fase esecutiva delle sanzioni penali. Ed è questa la ragione per la quale le conoscenze raccolte sul campo, con l'attività non burocratica dell'osservazione e del trattamento, devono essere riversate su quell'organo per soddisfare esigenze di valutazione ulteriormente rilevanti rispetto a quelle emerse nel corso del processo ed incidenti sul destino dei reclusi. Mentre il nostro ordinamento non prevede alcun concorso, nella messa a punto della "giusta pena" per l'uomo che cambia, da parte dei giudici che avevano maturato le preziose conoscenze emerse nel corso del giudizio di condanna. E, dunque compito specifico di questa Amministrazione, favorendo il recupero di conoscenza del detenuto da parte della magistratura di sorveglianza, quello di prodigarsi per colmare lo iato esistente tra cognizione ed esecuzione penale.

E' appena il caso di rammentare che l'attuale emergenza penitenziaria richiede attenzione, impegno e senso del dovere da parte di tutti gli operatori presenti e che solo la reale conoscenza delle persone ristrette, che consenta di dare risposte ai bisogni dei singoli, può permettere di evitare tensioni interne e prevenire eventi critici. Si ritiene perciò indispensabile che l'attivazione dei GOT - dei quali fanno parte anche gli operatori della Polizia Penitenziaria realizzi compiutamente la sua missione istituzionale,

Va infine ricordato che le sintesi dell'osservazione devono essere stilate per ogni detenuto condannato in via definitiva. In queste vanno annotate le tappe dell'esecuzione della pena e - a seguito della conclusione dell'osservazione - va elaborato un patto trattamentale, nel quale si sancisce la decisione del detenuto di aderire alle proposte avanzate. Per sollecitare una corretta applicazione delle vigenti Circolari e delle Lettere Circolari nonché per rendere efficace l'operatività dei funzionari giuridico - pedagogici e migliorare la funzionalità dell'area educativa, si dispone che ogni funzionario, mensilmente, concordi con il responsabile dell'area educativa il proprio piano di lavoro.

Tale atto rappresenta la declinazione concreta delle azioni da porre in essere per l'attuazione delle singole progettualità. Si pensi al colloquio, alla riunione del Got, all'incontro con i volontari, alla presenza alla scuola, ai passeggi o durante l'attività lavorativa ed a quant'altro viene concretamente fatto ogni giorno nell'espletamento completo del proprio compito istituzionale. Questo non significa, naturalmente l'ingessamento su talune azioni, per le quali va tenuta

in conto la necessaria elasticità, ma deve essere espressione al contrario di versatilità d'azione e costante presenza tra la popolazione detenuta. Sarà utile a tal proposito la realizzazione di un'agenda mensile sulla quale dare conto delle azioni quotidiane.

Nel piano di lavoro pertanto dovranno essere indicati tutti gli atti educativi che il funzionario giuridico-pedagogico intenderà porre in essere nell'arco di tempo individuato e quantaltro rientri nella sfera delle attività di sua competenza, il tutto mirato all'ampliamento degli elementi di conoscenza del detenuto, utili per una corretta attività di osservazione.

Va sottolineato inoltre che, nonostante le nuove assunzioni, ancora non è stato completato l'organico di tali funzionari, per cui può accadere che in un istituto ne operi uno solo: in tale circostanza sarà a fortiori necessario che quell'unico professionista pianifichi mensilmente la propria attività. Si rammenta inoltre che per quanto concerne gli incontri del GOT, andrà redatto sommario verbale.

Il piano di lavoro, vistato dal responsabile dell'area educativa, verrà poi portato a conoscenza del direttore dell'istituto, che ne prenderà visione e sarà conservato a cura della segreteria tecnica dell'area stessa.

Sarà cura dei singoli PRAP provvedere alla verifica dell'attuazione della presente circolare e delle altre emanate per regolamentare l'osservazione ed il trattamento del detenuto, significando che risposte carenti e -in ogni caso -non soddisfacenti dovranno essere tenute in debito conto nella valutazione dei dirigenti, siano essi di istituto o responsabili degli uffici del PRAP.

Si resta in attesa di assicurazione.

il Direttore Generale
Sebastiano Ardita

Nota 1

Circolare 3337/5787 del 7.02.1992 "Istituti Penitenziari e Centri di Servizio Sociale: Costituzione e funzionamento delle aree"

Circolare 3554/6004 del 28.05.2001 "Costituzione, assetto organizzativo, funzionalità delle aree educative nei Provveditorati e negli Istituti"

Circolare 3593/6043 del 09.10.03 "Le aree educative negli Istituti"

Lettera Circolare 376744 del 20.10.04 "Gli Uffici del Trattamento intramurale dei Provveditorati. Settore Osservazione e Trattamento"

Lettera Circolare 423599 del 24.11.04 "Indicazioni per la formulazione del Progetto Pedagogico"

Lettera Circolare 217584 del 14.06.05 "L'Area Educativa: il documento di sintesi e il patto trattamentale"

Lettera Circolare 0130240 del 13.04.2006 "Compiti Amministrativi delle aree educative"

Lettera Circolare 0181045 del 06.06.2007 "I detenuti provenienti dalla libertà: regole di accoglienza. Linee di indirizzo"

Circolare 3620/6070 del 6.7.2009 " Avvento della stagione estiva e conseguenti difficoltà derivanti dalla condizione di generale sovraffollamento del sistema penitenziario. Tutela della salute e della vita delle persone detenute o internate.

Lettera Circolare 0438879 del 27.10.2010 "Operatività del Funzionario della professionalità giuridicopedagogica"

Nota 2

GDAP-0308268 -2008 "Regolamento interno per gli Istituti e le sezioni femminili"

GDAP -0245763 -2009 "Sovraffollamento e tutela della salute e della vita dei detenuti

GDAP -0410314 -2009 "Visite di immigrati in'egolari a parenti detenuti negli Istituti"

GDAP -0032296 -2010 "Emergenza suicidi: Istituzione di unità di ascolto Polizia penitenziaria"

GDAP -0177644 -" Nuovi interventi per prevenirefenomeni auto aggressivi"

GDAP -0290895 -"Ulteriori iniziative perfronteggiare il sovraffollamento"

GDAP -0311194 -"Sovraffollamento: linee di indirizzo per UEPE e Istituti"

Nota 3 "Gli educatori partecipano all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione" art.82 Legge 354/75